



Provincia
di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. Rep. Gen. 204/2014

Atti n. 131029/7.4/2013/174

Oggetto: Progetto di gestione produttiva dell'ATEg27 del Piano Cave della Provincia di Milano e avvio di attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Mediglia, località Robbiano.

Proponente: Holcim Aggregati Calcestruzzi Srl.

Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.lgs n. 152/06 e della L.R. n. 5/10.

(Deliberazione immediatamente eseguibile).

Addì 23 giugno 2014 alle ore 13,30, previa apposita convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale nella consueta sala delle adunanze.

Sono presenti i Sigg.:

<i>Presidente</i>	GUIDO PODESTA' assente	
<i>Vice Presidente</i>	NOVO UMBERTO MAERNA	
<i>Assessori Provinciali</i>	STEFANO BOLOGNINI <i>assente</i>	GIOVANNI DE NICOLA
	ROBERTO CASSAGO <i>assente</i>	SILVIA GARNERO
	MAURIZIO COZZI	MARINA LAZZATI
	FRANCO DE ANGELIS	MASSIMO PAGANI
	PAOLO GIOVANNI DEL NERO <i>assente</i>	CRISTINA STANCARI

Presiede il Vice presidente Novo Umberto Maerna

Partecipano, assistiti dal personale del Servizio Giunta, il Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano ed il Vice Segretario Generale avv. Patrizia Trapani.

E' altresì presente il Direttore Generale dott. Giovanni Giagoni .

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale R.G. n. 1 del 14/01/2014 con la quale sono autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l'esercizio provvisorio e fino all'approvazione del PEG per l'anno 2014;

RITENUTO, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

A voti unanimi

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
- 3) data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con gli stessi voti unanimi e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

ASSESSORATO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DIREZIONE PROPONENTE AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE

SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Oggetto: *Progetto di gestione produttiva dell'ATEg27 del Piano Cave della Provincia di Milano e avvio di attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Mediglia, località Robbiano.*

Proponente: Holcim Aggregati Calcestruzzi Srl.

Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.lgs n. 152/06 e della L.R. n. 5/10.

(Deliberazione immediatamente eseguibile).

RELAZIONE TECNICA:

Per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto di gestione produttiva dell'ATEg27 del Piano Cave della Provincia di Milano nel Comune di Mediglia, località Robbiano e avvio di attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi del D.lgs n. 152/06 s.m.i. e della L.R. n. 5/2010 s.m.i.

SOMMARIO

1 Premessa

2 Quadro progettuale

3 Quadro programmatico

4 Considerazioni di carattere programmatico e progettuale

4.1 Progetto di impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi

4.2 Progetto di coltivazione

4.3 Componente traffico e viabilità

4.4 Componente atmosfera

4.5 Componente rumore

4.6 Componente suolo, sottosuolo e acque sotterranee

4.7 Componente elettromagnetismo

4.8 Componente paesaggio ed ecosistemi

4.9 Progetto di recupero ambientale

4.10 Altre attività produttive presenti nell'ATE

4.11 Monitoraggio

5 Pronuncia di compatibilità ambientale

6 Quadro delle prescrizioni

6.1 Progetto di coltivazione

6.2 Componente traffico e viabilità

6.3 Componente atmosfera

6.4 Componente rumore

6.5 Componente suolo, sottosuolo e acque sotterranee

6.6 Componente elettromagnetismo

6.7 Componente paesaggio ed ecosistemi

6.8 Progetto di recupero ambientale

6.9 Altre attività produttive presenti nell'ATE

6.10 Monitoraggio

1 PREMESSA

VISTI:

Il D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. recante “Norme in materia ambientale”, con specifico riferimento alla Parte seconda, Titolo III, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale;

La L.R. n. 5/2010 recante “Norme in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale” e successivo R.R. n. 5/11 di attuazione della medesima legge, che disciplina la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, conferendo alle Province le competenze in materia di V.I.A. per determinate categorie di progetti, tra cui i progetti di coltivazione e di attività di messa in riserva e recupero rifiuti;

La D.G.P. n. 10 del 24 gennaio 2012 avente ad oggetto “Conferimento alle Province delle competenze sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e di Verifica di Assoggettabilità alla V.I.A.” che conferisce al Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture della Provincia di Milano la competenza inerente le procedure di V.I.A.;

La DGR n. 8210/08, che modifica ed integra la DGR n. 3667/06 recante “Determinazioni in merito all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa in materia di valutazione di impatto ambientale nell'ambito dei procedimenti autorizzativi connessi all'attività estrattiva di cava”;

L'art. 23 del D.lgs n.152/06, che stabilisce che il proponente l'opera deve presentare l'istanza di valutazione di impatto ambientale all'autorità competente, allegando il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica, copia dell'avviso a mezzo stampa e l'elenco delle varie autorizzazioni (da acquisire o già acquisite) necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, depositando tale documentazione anche presso gli Enti territoriali interessati che, ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.Lgs. 152/06 devono esprimere il proprio parere.

PRESO ATTO che:

La società “Holcim Aggregati Calcestruzzi Srl” -con sede legale in Milano, Corso Magenta n. 56- nella persona del legale rappresentante Sig. Corpina Piero (in seguito denominato proponente) ha presentato in data 31 maggio 2013, con protocollo provinciale n. 141133, presso il Settore pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture, istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e relativa documentazione progettuale, per il *Progetto di gestione produttiva dell'ATEg27 in comune di Mediglia -Località Robbiano-* depositandone copia presso gli Enti territoriali interessati dall'intervento;

Tale istanza di VIA è stata presentata a seguito della sospensione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA richiesta dal proponente, e conclusasi successivamente con archiviazione da parte del Settore risorse idriche e attività estrattive provinciale di cui alla D.D. R.G. n. 6395/2013 del 14.06.13;

Il progetto in questione, ai fini della procedura VIA, rientra nelle categorie di intervento di cui alla lettera s2) dell'Allegato A ed al punto 7 lettera z.b) dell'Allegato B della L.R. n. 5/10: *“Cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari” e “Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Dlgs n. 152/06, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA”;*

La procedura di VIA si inserisce in quella approvativa/autorizzatoria del progetto di gestione produttiva dell'ATEg27, prevista ai sensi della L.R. n. 14/1998, di competenza provinciale, nonché in quella approvativa/autorizzatoria dell'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi del Dlgs n. 152/06, sempre di competenza provinciale;

In data 31.05.2013, ai sensi dell'art. 24 del Dlgs n. 152/06, è avvenuta la pubblicazione dell'avviso di deposito dell'istanza di VIA, del progetto e dello studio di impatto ambientale, sul quotidiano “Il Giorno –

edizione regionale Lombardia". Ai sensi dell'articolo 5 comma 4 della L.R. n. 5/2010, verificata la completezza formale della documentazione depositata, il procedimento di VIA provinciale è stato considerato formalmente avviato dalla data della citata pubblicazione a mezzo stampa;

L'istanza di VIA ed i relativi elaborati progettuali sono stati resi disponibili per la consultazione presso il Settore Pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture, i competenti Uffici del Parco Agricolo Sud Milano e del Comune di Mediglia e sul sito web S.I.L.V.I.A. di Regione Lombardia;

Il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori in data 29.05.13, sulla base della valutazione degli interventi in oggetto;

In data 10.07.2013 si è tenuta la Prima riunione di Conferenza di servizi istruttoria per l'illustrazione del Progetto e dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale nonché per l'eventuale rilievo di elementi ostativi all'autorizzazione/approvazione del progetto stesso, di cui al relativo verbale agli atti dell'istruttoria a cui si rimanda (prot. Provinciale n. 211562 del 26.08.13);

In data 23.07.2013 si è effettuato il sopralluogo istruttorio presso il sito estrattivo ai sensi dell'art. 2, comma 9, del R.R. n. 5/11;

In data 17.09.2013 è stata trasmessa al proponente formale richiesta di integrazioni al Progetto/SIA con nota prot. provinciale n. 227418, in cui venivano evidenziate, tra l'altro, criticità comportanti modifiche sostanziali al progetto iniziale, che avrebbero necessariamente richiesto la pubblicazione;

In data 30.10.2013 è stata accolta, con nota prot. provinciale n. 262363, l'istanza di proroga avanzata in data 21.10.13 dal proponente di ulteriori 45 giorni per il deposito della documentazione integrativa sopra richiesta;

In data 16.12.2013 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, prot. n. 304207 del 19.12.13, provvedendo contestualmente alla sua pubblicazione mediante apposito avviso al pubblico sul quotidiano "Il Giorno", data del 16.12.13 da cui decorrono nuovamente i termini di 150 giorni per l'emissione del provvedimento di VIA;

In data 12.02.2014 si è tenuta la Seconda riunione di Conferenza di servizi istruttoria per l'illustrazione della documentazione integrativa depositata;

In data 02.04.13 si è tenuta presso la sede della Provincia di Milano, Settore pianificazione territoriale e programmazione delle infrastrutture, la Terza riunione di Conferenza di servizi per l'acquisizione dei singoli pareri di competenza degli Enti territoriali e per la definizione della determinazione finale propedeutica alla predisposizione ed adozione del provvedimento di VIA. Gli Enti territoriali interessati dal procedimento, convocati a tale Conferenza di concertazione, il cui verbale è agli atti dell'istruttoria (prot. Provinciale n. 77529 del 04.04.14), si sono così espressi:

- Il Comune di Mediglia, con DGC n. 34 del 18.03.14, ha espresso parere negativo in merito all'istanza di VIA presentata dalla società proponente, per una serie di motivazioni e criticità ambientali e progettuali riscontrate nel progetto in esame, riguardanti gli impatti sulla componente atmosferica (rumore e polveri), la viabilità di accesso all'ATE, i volumi da estrarre, l'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti nonché l'impianto di produzione calcestruzzo. Trattasi di terzo parere espresso dal Comune, preceduto dalla DGC n. 16 dell'11.02.14 relativa all'accoglimento e condivisione delle osservazioni del Comitato contro la Cava di Robbiano, dalla DGC n. 6 del 21.01.14 di secondo parere negativo, a seguito della valutazione delle integrazioni depositate dal proponente il 16.12.13, e dalla DGC n. 74 del 02.07.13 di parere negativo espresso a seguito della valutazione preliminare del progetto;
- Il Parco Regionale Agricolo Sud Milano, con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 7/2014 del 20.03.14, ha espresso parere contrario all'istanza di VIA in oggetto, "*non condividendo le conclusioni proposte dall'ufficio tecnico, in quanto le criticità rilevate non consentono di esprimere parere favorevole seppur condizionato*". La relazione tecnica evidenziava elementi di criticità afferenti prioritariamente le ipotesi viabilistiche alternative, la durata dell'attività estrattiva e le attività produttive connesse;
- ARPA Lombardia, assente alla conferenza, ha trasmesso nota Class. 06.02 fascicolo 2013.9.49.113 -prot. Provinciale n. 36215 del 17.02.14- con cui ha espresso considerazioni tecniche di competenza, con riferimento

agli impatti sulla componente atmosferica (rumore e polveri), sul traffico, viabilità di accesso all'ATE e qualità dell'aria, le acque reflue e la componente idrogeologica, l'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti e il piano di monitoraggio;

- ASL Milano 2, assente alla conferenza, ha trasmesso nota prot. n. 12973 del 01.04.14 -prot. Provinciale n. 73552 del 01.04.14- con cui ha espresso parere contrario *“in quanto non è stata individuata una soluzione viabilistica tale da liberare l'abitato dal transito dei mezzi con evidenti problemi igienico-sanitari”*;
- TERNA Rete Italia, assente alla conferenza, ha trasmesso nota prot. n. TRISPAMI/P20140000456 del 14.03.14 (prot. Provinciale n. 64659 del 21.03.14), con cui ha evidenziato che l'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti previsto nel progetto in esame interferisce con la superficie di terreno delimitata dall'area di prima approssimazione e con la fascia di rispetto dell'elettrodotto aereo, e che le altezze dei cumuli di rifiuti inerti e l'altezza dell'impianto stesso di trattamento sono in contrasto con le condizioni di compatibilità previste dal DM n. 449 del 21.03.1988;

Inoltre, con le note prot. n. TRISPAMI/P20140000457 e n. TRISPAMI/P20140000455 del 14.03.14 (rispettivamente prot. Provinciale n. 64643 e n. 64652 del 21.03.14), TERNA ha evidenziato che l'impianto di produzione calcestruzzo della Ditta Colabeton e l'impianto di lavorazione inerti della società proponente, attualmente presenti nell'ATEg27, risultano soddisfare le condizioni di compatibilità previste per la servitù di elettrodotto e non interferiscono con la striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione.

PRESO ATTO della nota -prot. Provinciale n. 73736 del 01.04.14- con cui il proponente ha comunicato di aver tentato un'interlocuzione con i proprietari dei fondi potenzialmente interessati dalle ipotesi viabilistiche che, al momento, ha dato esito negativo, nonché di avere chiesto approfondimenti a TERNA in merito ai pareri espressi dalla stessa società con le note sopra citate;

RICEVUTO successivamente alla suddetta Conferenza di servizi, il parere di competenza del seguente Ente territoriale, a seguito di nota prot. Provinciale n. 75229 del 02.04.14 di sollecito:

- Comune di Peschiera Borromeo, con nota prot. n. 9250 del 09.04.14 (prot. Provinciale n. 81345 del 09.04.14), conferma il parere contrario reso per la Prima Conferenza di servizi, *“relativo all'ipotesi viabilistica n. 1, in quanto non conforme alle previsioni del PGT comunale e in quanto soluzione che maggiormente impatta sull'ambiente e sul territorio”*.

ACQUISITE, durante l'iter istruttorio, le seguenti note rese dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia:

- la nota prot. n. 7527 del 10.07.13 (prot. Provinciale n. 177852 del 10.07.13) con cui la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia ha espresso *parere in linea di massima favorevole al progetto di gestione produttiva ATEg27, subordinandolo all'osservanza di prescrizioni* con riferimento all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs n. 42/04 e s.m.i. a cui dovrà essere sottoposto il progetto; alla viabilità di accesso che dovrà preservare le località di Robbiano e Robbianello dal traffico pesante connesso all'attività produttiva, rispettando i tracciati poderali esistenti; all'implementazione delle opere di mitigazione sui versanti Ovest e Nord Est/Est;
- la nota prot. n. 4655 del 18.04.14 (prot. Provinciale n. 89989 del 22.04.14) con cui la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia, *ai fini della conclusione del procedimento, ribadisce il parere favorevole già espresso in precedenza, richiamandone i contenuti e segnalando ulteriormente* di optare per l'ipotesi viabilistica n. 1; di implementare le opere di mitigazione sui versanti Ovest e Nord Est/Est come già indicato nel precedente parere, estendendo gli interventi di recupero oltre il limite dell'ATE stesso al fine di creare connessioni paesaggistiche ed ecologiche e fasce tampone; di porre particolare attenzione nella messa in opera delle attività di escavazione in corrispondenza di Cascina Streppata prevedendo appositi monitoraggi, nonché di acquisire, preventivamente allo scavo, le valutazioni di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia in ordine al rischio archeologico.

DATO ATTO che durante l'iter istruttorio sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Dlgs n. 152/06, da parte del Comitato contro la Cava di Robbiano, con note prot. Provinciale n. 60141 del 17.03.14 e n. 28056 del 06.02.14, con cui il Comitato si oppone all'approvazione del progetto in esame chiedendo agli Enti coinvolti nella valutazione dello stesso di volersi pronunciare in senso negativo, per una serie di criticità ambientali comportanti aumento dei disagi per i cittadini, di cui si è tenuto conto nel corso dell'istruttoria;

VISTO che il Consiglio Provinciale con Deliberazione n. 17 del 20.03.14 ha approvato la Mozione n. M/6/2014 con cui viene invitata la Giunta Provinciale ad esprimere parere negativo nell'apposita conferenza di servizi in relazione all'istanza di VIA in esame;

PRESO ATTO che:

- l'Autorità competente per la VIA, con nota prot. Provinciale n. 100154 del 08.05.14, ha avvisato il proponente -ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.- riguardo le conclusioni dell'istruttoria e la conseguente intenzione di procedere all'emanazione di un giudizio di compatibilità ambientale negativo con riferimento alla sola realizzazione dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti, informandolo circa la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni in merito entro dieci giorni dalla data di ricevimento della nota stessa, ed interrompendo i termini di conclusione del procedimento;
- il proponente, con nota del 16.05.14 (prot. Provinciale n. 108589 del 20.05.14) trasmessa per conoscenza anche a TERNA SpA e agli Enti interessati, ha depositato -entro i termini previsti dall'art. 10bis della Legge n. 241/90 (dieci giorni)- osservazioni relative alle valutazioni formulate nel parere rilasciato da TERNA SpA con nota del 14.03.14 pervenuta il 21.03.14, prot. Provinciale n. 64659;
- l'Autorità competente per la VIA, con nota prot. Provinciale n.110679 del 21.05.14, inviata per conoscenza al proponente e agli Enti interessati, ha richiesto a TERNA SpA riscontro opportunamente motivato in relazione alle osservazioni dedotte dal proponente con nota del 16.05.14;
- TERNA SpA, con nota prot. n. TRISPAMI/P20140000952 del 05.06.14, trasmessa anche al proponente e agli Enti interessati, ha dato riscontro in merito alle osservazioni avanzate dal proponente, precisando in sintesi che *“il parere di non realizzabilità dell'opera in progetto [impianto di messa in riserva e recupero rifiuti] è riferito alle verifiche di competenza TERNA nei confronti del rispetto del DM n. 449 del 21.03.1988, costituente la normativa tecnica relativa alla costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne, per la presenza nell'area in questione dell'elettrodotto doppia terna a 220 kV n.T.L.10/T.L.11 campata 39-40”*. TERNA ha inoltre esplicitato quali sono i franchi minimi rispetto al terreno, confrontandoli con l'altezza prevista per i cumuli precisando che: *“dall'esame del progetto rileviamo che, la formazione di cumuli di rifiuti inerti (altezza 8 metri) e la collocazione dell'impianto mobile di trattamento dei rifiuti (altezza 5,5 metri), all'interno dell'area destinata al “nuovo impianto”, in alcuni punti della campata non rispettata la distanza minima dai conduttori prevista dall'art. 2.1.05, che per le linee d 220 kV è fissata in metri 6,82.”*. TERNA ha inoltre evidenziato che: *“l'utilizzo di mezzi operativi per la realizzazione dei suddetti cumuli di inerti o per le operazioni di carico dell'impianto mobile di trattamento dei rifiuti potrebbe comportare, sempre in alcuni punti della campata, un avvicinamento ai conduttori in tensione, ad una distanza inferiore a quella stabilita dall'art.83 comma 1 del Dlgs 9.4.2008 n.81, che per le linee elettriche a 220 kV è fissata in metri 7,00”*.

ESAMINATA la documentazione depositata dal proponente costituita da studio di impatto ambientale, sintesi non tecnica, progetto di coltivazione e recupero ambientale (relazione tecnica e tavole), progetto di impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi (relazione tecnica) e integrazioni (dicembre 2013), pubblicati sul sito web regionale www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia/;

ACQUISITI agli atti dell'istruttoria i pareri ed i contributi dei Settori provinciali componenti il gruppo di lavoro -note prot. n.46722 del 28.02.14 dell'Area qualità dell'ambiente ed energie; prot. n. 59800 del 17.03.14

del Settore risorse idriche e attività estrattive; prot. n. 69504 del 26.03.14 del Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali; prot. 74196 del 01.04.14 dell'Area qualità dell'ambiente ed energie; nota prot. n. 43901 del 25.02.14 del Settore agricoltura, parchi, caccia e pesca; nota prot. n. 194996 del 23.10.12 dell'Area infrastrutture e mobilità, resa nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e confermata successivamente nel corso della presente procedura di VIA- per l'esame istruttorio, nonché i pareri espressi dagli Enti interessati;

SI RILEVA quanto segue con riferimento alla valutazione degli impatti del progetto sulle componenti ambientali del contesto territoriale di inserimento, nonché sulle caratteristiche del progetto e sulla sua localizzazione, in relazione al rispetto dei vincoli e delle disposizioni degli strumenti pianificatori vigenti nel territorio interessato dagli interventi in esame.

2 QUADRO PROGETTUALE

L'ambito estrattivo **ATEg27** del vigente Piano Cave provinciale ricade interamente nel territorio comunale di Mediglia presso la località di Robbiano, in sinistra idrografica del Fiume Lambro, all'interno del perimetro del Parco Regionale Agricolo Sud Milano, in un contesto territoriale agricolo con presenza di insediamenti residenziali.

L'attività di estrazione e lavorazione di materiale inerte nell'ambito in oggetto è sospesa dal 30.11.2009, a seguito della scadenza temporale delle autorizzazioni all'esercizio di tale attività.

L'ATE è attualmente costituito da un bacino lacustre centrale formatosi a seguito della precedente coltivazione, da un'area destinata agli impianti di lavorazione materiale estratto -attualmente inattivi- della società proponente nel settore orientale dell'ATE, da un'area destinata agli impianti per l'attività di produzione di calcestruzzo in corso, esercitata dalla Ditta Colabeton nel settore Sud orientale, da un'area destinata a deposito di materiale edile della Ditta Piero Manara nel settore meridionale, al confine con il lago Bellaria, e da aree agricole lungo la sponda occidentale del lago di cava.

Il progetto di coltivazione prevede il proseguimento dell'attività estrattiva nelle aree già interessate dallo scavo in precedenza, per completare l'escavazione dei volumi in disponibilità alla ditta. Pertanto la coltivazione dei volumi residui pari a 251.569 mc avverrà in falda nella parte Nord occidentale del bacino, in un unico lotto della durata di 5 anni, raggiungendo la massima profondità di 35 metri dal piano campagna, con contestuale recupero ambientale in due fasi. La seconda fase di recupero è posticipata di un anno rispetto al termine della coltivazione.

Nel ciclo produttivo, relativo alla lavorazione del materiale estratto nell'ambito in esame, il progetto in istruttoria prevede che saranno lavorati anche materiali provenienti dall'esterno, classificabili come Terre e Rocce da scavo ai sensi dell'art. 183 comma 1 lettera qq) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., alternativamente al materiale estratto dal sito.

In previsione dell'utilizzo di detto materiale esterno, verrà implementato il sistema di scarico delle acque di lavaggio degli inerti mediante un sistema di dispersione su suolo.

In particolare, nel processo di lavorazione degli inerti provenienti dal giacimento di cava, le acque di lavaggio degli stessi verranno scaricate a lago, dopo aver subito il processo di decantazione in apposite vasche. Mentre, durante il processo di lavorazione del materiale proveniente dall'esterno, si provvederà, prima dell'inizio del trattamento, allo svuotamento e pulizia delle vasche di decantazione, alla deviazione del ciclo di scarico da lago a trincea drenante mediante apposita saracinesca. Le acque convogliate in tale trincea drenante saranno recapitate per dispersione negli strati superficiali del sottosuolo.

L'attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi (materiali da demolizione) ai sensi dell'art. 216 del Dlgs n. 152/06e s.m.i., che il proponente intende avviare all'interno dell'ATE, viene prevista nel settore Nord orientale dell'ambito estrattivo, in direzione di Robbiano.

L'area di messa in riserva sarà suddivisa in due parti una a Nord e l'altra a Sud dell'ingresso principale alla cava. L'area di messa in riserva a Sud includerà un settore di conferimento di circa 100 mq, all'interno del

quale i materiali addotti mediante automezzi verranno scaricati, controllati, movimentati ed accumulati nei rispettivi settori dell'area. L'area sarà dotata di basamento pavimentato, che permetterà di mantenere separati i materiali dal suolo sottostante e che, realizzato con leggera pendenza, consentirà il deflusso delle acque meteoriche verso il sistema previsto di raccolta, trattamento, separazione e scarico delle stesse, mediante vasca di laminazione e infiltrazione nel sottosuolo.

L'attività di recupero prevede di trattare un quantitativo massimo annuo di materiali da demolizione pari a 60.000 t (40.000 mc), mediante l'impiego di un frantoio mobile sull'area di messa in riserva pavimentata, producendo materie prime secondarie per l'edilizia.

La viabilità di accesso all'ATE attualmente attraversa il tessuto residenziale di Robbiano, per raggiungere la SP n. 159 "Dresano-Bettola di Peschiera" e da qui la SP n. 415 "Paullese".

In particolare, i mezzi in ingresso -provenienti dalla S.P. n. 415- percorrono la S.P. n.159 in direzione Sud, svoltano a destra all'incrocio con Via Achille Grandi, proseguono lungo questa strada per poi svoltare a sinistra in Via Leonardo Da Vinci (a senso unico nel tratto abitato) e raggiungere l'ambito estrattivo.

In uscita dai due accessi dell'ambito, i mezzi percorrono la via Lattuada (a senso unico), si immettono sulla Via Achille Grandi, che li conduce alla S.P. n. 159 e da questa raggiungono la S.P. n. 415.

Allo stato attuale, dalla Via Leonardo Da Vinci escono ed entrano i mezzi legati all'attività di produzione del calcestruzzo della ditta Colabeton S.p.A. e dell'attività di deposito materiali della ditta Piero Manara S.r.l..

Vista tale interferenza con il centro abitato, vengono proposti 4 percorsi viabilistici alternativi all'attuale.

L'ipotesi n. 1 di tracciato di nuova viabilità prevede lo spostamento dell'uscita dall'area in oggetto verso Nord, utilizzando un cancello attualmente presente sulla strada che conduce alle Cascine Streppata e Bugattino (Via Bernini) e percorrendo la stessa per circa 250 m in direzione Ovest. Da questa viabilità verrebbe realizzata, lungo il margine Sud dell'area agricola, esternamente all'ATE, una nuova strada di collegamento lunga circa 400 m che la unirà alla Via Roma di Peschiera Borromeo. Quest'ultima, in seguito ad una limitata riqualificazione per permettere il traffico commerciale, verrebbe percorsa costeggiando l'area del depuratore, fino a raggiungere le nuove rotonde e la nuova viabilità del Centro Commerciale "Galleria Borromea" nei pressi della SP 415 "Paullese". Questa viabilità sfrutterebbe alcune strade secondarie, per la gran parte già esistenti, in territorio comunale di Peschiera Borromeo, per raggiungere direttamente la SP 415 senza attraversamento di aree residenziali.

L'ipotesi n. 2 prevede di mantenere l'attuale accesso lungo la Via Leonardo da Vinci, realizzando una nuova viabilità immediatamente a Sud della frazione di Robbiano e a margine dell'area agricola che, procedendo in direzione Est-Ovest la collegherebbe direttamente alla Via Grandi con un percorso lungo circa 400 m. Da qui il traffico proseguirebbe verso l'innesto con la SP 159, riprendendo l'attuale percorrenza, senza attraversamento della frazione di Robbiano.

L'ipotesi n. 3 prevede il mantenimento dell'attuale accesso lungo la Via Leonardo da Vinci che verrebbe percorsa verso Sud, fino all'attuale ingresso al laghetto di pesca sportiva. Da qui verrebbe realizzata una viabilità che, procedendo in direzione Est-Ovest, collegherebbe la Via Leonardo da Vinci allo svincolo esistente della Via Grandi con la SP 159, attraversando aree agricole. Da questo punto i mezzi sarebbero convogliati direttamente su quest'ultima per la redistribuzione verso le proprie destinazioni, senza attraversare aree residenziali.

L'ipotesi n. 4, proposta con le integrazioni di dicembre 2013, coincide con l'attuale percorso in uscita dei mezzi (Via Leonardo da Vinci → Via Amendola → Via Grandi → SP 159) utilizzato, nello scenario di progetto, sia per l'ingresso che per l'uscita dei mezzi, previa riqualificazione del tratto attualmente percorso a senso unico all'interno del centro abitato.

Il progetto di recupero ambientale, rivisto con le integrazioni di dicembre 2013, prevede che, al termine dell'attività estrattiva, le aree dell'ambito in esame vengano completamente destinate ad uso naturalistico e fruitivo, senza la permanenza di qualsivoglia impianto produttivo.

È prevista la realizzazione di aree boscate appartenenti alle tipologie mesofila e igrofila separate da aree a prato per consentire una maggiore fruizione della zona, nonché una vasta rete di percorsi ciclo-pedonali potenzialmente collegabile alla rete ciclabile provinciale individuata dal progetto MiBici.

Per quanto riguarda l'attività produttiva da parte della ditta Piero Manara, viene prevista la dismissione entro 6 mesi dalla data di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATE ed il recupero ambientale entro i successivi 2 anni. A seguito della dismissione di tale attività, le aree saranno liberate da qualsiasi deposito e recuperate ad uso naturalistico-fruttivo, con inerbimento e piantumazione di essenze arboreo arbustive. L'edificio esistente sarà riconvertito ad uso fruttivo in accordo con l'Amministrazione comunale.

A livello costruttivo, l'intera rete ciclopedonale interna all'ambito estrattivo avrà una lunghezza di circa 2500 metri, con percorsi larghi circa 3 metri in ghiaietto rullato.

Lungo alcuni tratti dei percorsi, internamente all'ambito, verranno poste a dimora essenze arboree e arbustive riconducibili alla tipologia C (formazione boschiva igrofila/ripariale) e alla tipologia D (formazione boschiva mesofila) localizzate in relazione rispettivamente alla minore o maggiore vicinanza al lago. La struttura scelta è quella del filare interpodereale o siepe campestre così come definita dalla pubblicazione "Raccolta delle modalità di intervento nel paesaggio del PASM - Interventi di carattere interpodereale" allegato 6, scheda di riferimento n° 8A (struttura lineare con alberi e/o arbusti autoctoni frapposta a campi coltivati o a lato di viabilità secondaria con spessore proprio cioè non costituita da una semplice siepe lineare di confine).

Vengono in particolare proposti i seguenti interventi:

- una cintura esterna di vegetazione arborea costituita da un filare di Pioppi cipressini (*Populus nigra var. italica*) lungo il perimetro Sud e Sud-Ovest dell'ATE con funzione di filtro e di mascheramento;
- una fascia arboreo-arbustiva mesofila lungo la fascia bordante il ciglio scavo;
- una cintura di vegetazione arboreo-arbustiva igrofila lungo la strada pedonale, tra questa e la riva del lago di cava a protezione della riva;
- una fascia di vegetazione perilacuale in prossimità della scarpata emersa con pendenza di circa 15°;
- una zona formata da vegetazione idrofita nella zona di bagnasciuga, corrispondente all'intervallo di escursione della falda;
- una fascia di vegetazione lineare lungo le sponde lacustri Sud e Sud-Ovest.

Per quanto riguarda le ulteriori caratteristiche e dimensioni del progetto in esame, si rimanda alla documentazione depositata agli atti dell'istruttoria.

3 QUADRO PROGRAMMATICO

L'ATE ricade in area sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi del Dlgs n. 42/04 e s.m.i., in quanto è completamente ricompreso nel perimetro del *Parco Regionale Agricolo Sud Milano* e, parzialmente, *nella fascia dei 150 metri di tutela delle sponde del fiume Lambro*.

Il PTC del Parco Regionale Agricolo Sud Milano individua l'ambito quale *area di coltivazione cave* (art. 45 NTA) *in territorio agricolo di cintura metropolitana* (art. 25), confinante ad Ovest con *zona di protezione delle pertinenze fluviali* (art. 33) e con *area proposta come parco naturale* (art. 1).

Il PGT vigente del Comune di Mediglia individua l'ATE come *ambito di cava, di cui al Piano Cave provinciale, con previsione di riqualificazione ambientale dell'area estrattiva*.

Il Piano Cave Provinciale, approvato con DCR 16.05.06 n. VIII/166, prevede 98.000 mq di superficie di area estrattiva con volume di piano pari a 900.000 mc, una profondità massima di scavo di 35 metri in falda, una produzione media annua pari a 267.000 mc/anno e destinazione finale programmata "*Secondo progetto art. 11 L.R. n. 14/98*".

Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti (PPGR) individua l'ATEg27 interamente nel territorio con

vincolo penalizzante, secondo i criteri della DGR n.10360/2009 e del Dlgs n.152/2006, in quanto ricompreso nel Parco Regionale Agricolo Sud Milano.

Inoltre, le fasce di rispetto degli elettrodotti stabilite dagli enti gestori delle stesse infrastrutture, ai sensi del DPCM dell'08.07.2003 e dal DM 29.05.2008 costituiscono un *vincolo escludente* per la localizzazione di un nuovo impianto di rifiuti, come specificato sempre dalla DGR n. 10360/2009. L'area su cui è prevista la realizzazione del nuovo impianto di messa in riserva e recupero rifiuti è, per l'appunto, interessata da un elettrodotto e, ai fini del superamento del vincolo dovrà essere rilasciato *parere favorevole di fattibilità* dall'ente gestore dell'elettrodotto stesso.

Riguardo la presenza dell'elettrodotto aereo, si applicano le disposizioni di cui alle:

- *Legge n. 36 del 22.02.2001* (in G.U. n. 55 del 7.3.2001), legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- *D.P.C.M. dell'8 luglio 2003* (in G.U. n. 200 del 29.8.2003) recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50HZ) generati dagli elettrodotti;
- *D.M. del 29 maggio 2008* (in S.O. n. 160 alla G.U. n. 156 del 5.7.2008), recante la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

Con riferimento al nuovo PTCP adeguato alla L.R. n. 12/05, approvato dal Consiglio provinciale con Deliberazione n. 93/2013 in data 17.12.13 e pubblicato sul BURL in data 19.03.14, si applicano i seguenti indirizzi, discipline e prescrizioni all'area interessata dal progetto in esame:

- **Tavola n. 2:** l'ambito in esame ricade in *ambito di rilevanza paesistica e, parzialmente, in fascia paesistico-fluviale* (artt. 26 e 23 delle NdA) con presenza, nell'immediato contesto, di *insediamenti rurali di interesse storico e/o di rilevanza paesistica* (artt. 29 e 32) e di *proposta di parco naturale*. In particolare, in relazione alla proposta di avvio dell'attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi all'interno dell'ATE in oggetto, si evidenzia che l'art. 23 delle NdA, tra le prescrizioni, vieta la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti nelle fasce di rilevanza paesistico-fluviale;
- **Tavola n. 3:** l'ATE in oggetto rientra tra *gli ambiti di degrado in essere in qualità di attività di escavazione, coltivazione e trattamento inerti* (artt. 35 e 41 delle NdA), individuando la *fascia fluviale C del PAI* nel settore Nord-Ovest dell'ATE e, a Sud, *un ambito soggetto ad uso improprio* riferito al lago Bellaria. Nello specifico, l'art. 35 delle NdA, tra le prescrizioni, stabilisce che si debba realizzare opportuna mitigazione degli impianti legati all'attività di cava e di trattamento dei materiali inerti localizzati nell'ambito estrattivo, durante il periodo di esercizio dell'attività, mediante fasce arboreo-arbustive di almeno 10 metri al suo contorno;
- **Tavola n. 4:** l'ambito estrattivo si colloca in posizione centrale rispetto *a due corridoi ecologici primari della Rete Ecologica Regionale (RER)*, oltre all'*asse ecologico del Fiume Lambro*, ai *corsi d'acqua minori da riqualificare a fini polivalenti e/o con caratteristiche attuali di importanza ecologica*, alla *proposta di parco naturale* e ad un *corridoio ecologico secondario* tra Robbiano e Mediglia;
- **Tavola n. 5:** l'ATE ricade in ambito sottoposto *a tutela paesaggistica* ai sensi del Dlgs n. 42/2004 e s.m.i., in quanto ricompreso nel *Parco Regionale Agricolo Sud Milano* e, parzialmente, nella *fascia dei 150 metri di tutela delle sponde del fiume Lambro*;
- **Tavola n. 7:** l'area in esame interessa *ambiti di rigenerazione prevalente della risorsa idrica con acquifero a vulnerabilità molto elevata* (art. 38);
- **Tavola n. 8:** viene individuata lungo la SP n.159 la rete ciclabile provinciale, in qualità di *rete di supporto in progetto* e, in parte, *già esistente*, coincidente con *percorsi regionali* (art. 66).

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) individua la *fascia fluviale C* nella porzione Nord-Ovest dell'ATE.

Il Piano Faunistico Venatorio individua riserve naturali destinate alla tutela della biodiversità, quali l'Oasi di San Donato-San Giuliano e l'Oasi del Carengione in Peschiera Borromeo.

Il SIARL 2011 individua intorno all'ATE ambiti agricoli attivi, coltivati prevalentemente a mais ed altri cereali.

Il nuovo Piano Ittico segnala popolazioni di ciprinidi nel fiume Lambro e nel reticolo delle acque pubbliche, mettendo in evidenza il pessimo stato del fiume dal punto di vista idrogeologico.

4 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO E PROGETTUALE

In merito alle caratteristiche del progetto ed ai suoi effetti sulle componenti ambientali, a seguito dell'esame delle informazioni contenute nella documentazione progettuale depositata e successivamente integrata, del sopralluogo istruttorio, delle Conferenze di servizi istruttorie del 12.02.14 e del 02.04.14, dei contributi e pareri pervenuti espressi dal Gruppo di lavoro provinciale e dagli Enti interessati, si rileva la permanenza di criticità di carattere sia ambientale sia programmatico non risolte completamente con le modifiche e gli approfondimenti contenuti nelle integrazioni depositate il 16.12.13, che potranno essere superate solo ottemperando alle prescrizioni di cui al paragrafo 6 del presente provvedimento.

Nello specifico si esprimono le seguenti considerazioni.

4.1 Progetto di impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi

Il settore dell'ATEg27, interessato dal progetto di introduzione di impianto di messa in riserva e recupero rifiuti, è attraversato da un elettrodotto aereo. Tale elemento costituisce un *vincolo escludente* per la localizzazione di nuovi impianti di rifiuti, secondo i criteri della DGR n.10360/2009 e del Dlgs n.152/2006 come specificato, al paragrafo 3, Quadro Programmatico.

Sul punto la società TERNA, Ente gestore dell'elettrodotto, ha trasmesso al proponente e agli Enti interessati parere, con nota del 14.03.14 agli atti dell'istruttoria, in cui afferma: *“esaminati gli elaborati pervenuti, rileviamo che le altezze dei cumuli di rifiuti inerti (h. max 8 metri) e l'altezza dell'impianto mobile di trattamento (h. max 5,5 metri) sono in contrasto con le condizioni di compatibilità previste dal DM n. 449 del 21.03.1988 [...], costituente la normativa tecnica per la costruzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne e con le norme vigenti in materia di prevenzioni infortuni e in particolare quanto stabilito dall'art.83, comma 1 del D.Lgs. 9/4/2008, n.81. Per tale motivo il nuovo impianto non risulta realizzabile”*, come ulteriormente confermato da TERNA nella successiva nota del 05.06.14 citata in premessa.

Inoltre Terna conclude: *“determinata tale area secondo le indicazioni del succitato decreto [DM 29.05.2008] ai paragrafi 5.1 e 5.1.4, rileviamo che l'opera in progetto interferisce con la superficie di terreno delimitata dall'area di prima approssimazione come sopra determinata e con la fascia di rispetto dell'elettrodotto aereo”*.

Si rileva inoltre che *“l'impianto semovente di frantumazione potrà essere posizionato unicamente all'interno dell'apposito settore individuato in cartografia”*, così come precisato dal proponente nel Verbale della Seconda Conferenza di servizi del 12.02.14.

Il restante territorio dell'ambito estrattivo ricade infatti in *fascia di rilevanza paesistico-fluviale*, disciplinata dall'art. 23 delle NdA del nuovo PTCP, che vieta la localizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti nelle fasce di rilevanza paesistico-fluviale.

In base anche a quanto evidenziato dall'Ente gestore dell'infrastruttura energetica circa l'incompatibilità dell'opera relativa al nuovo impianto di messa in riserva e recupero rifiuti, il Settore rifiuti e bonifiche provinciale, con nota citata in premessa, rileva che tale condizione costituisce un *vincolo escludente* per la localizzazione del nuovo impianto e ritiene inammissibile l'impianto di gestione rifiuti, così come configurato nell'area in argomento.

4.2 Progetto di coltivazione

Con riferimento al computo dei volumi di progetto, come evidenziato dal Servizio cave provinciale, con nota citata in premessa e nelle Conferenze istruttorie, si evidenzia una discrepanza tra i volumi richiesti per la coltivazione e i volumi precedentemente autorizzati con A.D. n° 281/2006 che, come specificato nel suddetto provvedimento, rientrano nei quantitativi complessivi attribuiti dal vigente Piano Provinciale Cave all'ambito estrattivo, e precisamente:

Volume di Piano – Volumi già autorizzati = Volumi massimi residui autorizzabili.

900.000 mc – 651.000 mc = 249.000 mc.

L'area interessata dall'escavazione, delimitata dalla linea rossa negli elaborati cartografici, dovrà inoltre individuare unicamente le aree effettivamente interessate dal Progetto di coltivazione, così come rappresentate con retinatura grigia ed indicazione in legenda "volume da cavare" nelle sezioni di calcolo di cui all'All. 2b. Dovranno pertanto essere escluse dall'area di intervento le scarpate già coltivate e già oggetto di riprofilatura e messa in sicurezza in conformità all'art. 31 della Normativa Tecnica del Piano Cave (pendenza non superiore a 15° per la scarpata tra il piano campagna ed il gradone sommerso e non superiore a 27° per la scarpata sommersa), nonché le aree già interessate da interventi di recupero ambientale nell'ambito delle precedenti autorizzazioni, con particolare riferimento ai settori Nord e Ovest in prossimità di Cascina Streppata.

Inoltre, il parere reso dal Comune di Mediglia con DGC n. 34 sopra citata, sostiene che, dai rilievi topografici - batimetrici effettuati dal proponente per la determinazione dei quantitativi estratti -agli atti del Comune di Mediglia- "risulta una sommatoria di quantitativi cavati dal 04.10.06 al 01.04.10 pari a mc 672.817, superiore a quanto autorizzato con l'Autorizzazione sopra citata".

Le Conferenze istruttorie VIA hanno evidenziato la necessità della verifica e puntuale determinazione dei volumi di progetto, attraverso specifico rilievo topografico e batimetrico di dettaglio.

Vista la produzione media annua indicata nella scheda di Piano Cave e i dati storici dell'attività svolta nella vigenza dell'ultimo provvedimento autorizzativo, nonché la scadenza del Piano stesso, è emerso come la previsione della durata della fase di escavazione contenuta nel cronoprogramma di progetto fosse sovradimensionata. La nota del Servizio cave, la relazione tecnica del parere del Parco Agricolo Sud Milano, i contributi del Comune di Mediglia e le Conferenze istruttorie VIA, hanno evidenziato che la durata del piano di coltivazione prevista dal progetto pari a 5 anni e dell'attività di recupero ambientale pari a 6 anni, dovranno essere ridotte, rimodulando di conseguenza gli interventi di coltivazione e recupero ed adeguando il cronoprogramma.

Si rileva altresì che non sono stati opportunamente descritti e cartografati, ai fini dell'approvazione del progetto, tutti gli impianti compresi nell'ATE e tutte le attività svolte (compresa l'Impresa Piero Manara s.r.l.), con particolare riferimento agli impianti produttivi di qualsiasi ordine e genere pertinenziali e non pertinenziali all'attività estrattiva, ubicati all'interno dell'ATEg27, rappresentandone nel dettaglio il perimetro e le rispettive aree di stoccaggio delle diverse tipologie di materiali, nonché, con specifico dettaglio la viabilità interna e le vie di accesso, per ogni singola attività.

4.3 Componente traffico e viabilità

L'attuale viabilità di accesso all'ATE attraversa Robbiano di Mediglia, come previsto durante la vigenza delle precedenti autorizzazioni all'attività di scavo. I mezzi in ingresso percorrono la Via Achille Grandi e la Via Leonardo Da Vinci (a senso unico nel tratto abitato), in uscita percorrono la Via Lattuada (a senso unico) e la Via Achille Grandi.

Le ipotesi viabilistiche n. 1, 2 e 3, proposte in alternativa a quella attuale, interessano i territori del Parco Agricolo Sud Milano che, per la loro compattezza, continuità ed alto livello produttivo, sono destinati all'esercizio e conservazione delle funzioni agricole-produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e qualificazione del Parco regionale. Pertanto, nel contesto territoriale di riferimento, qualora venga realizzata qualsivoglia infrastruttura viaria, deve essere garantita la continuità e l'efficienza

della rete idrica, costituita da fontanili e da una fitta rete di rogge, conservandone i caratteri di naturalità.

L'ipotesi viabilistica n. 4, proposta con le integrazioni di dicembre 2013, interferisce con il centro abitato di Robbiano introducendo la circolazione a doppio senso di marcia nella via Lattuada, strada interessata da *“un’opera di riqualificazione che prevede il mantenimento del senso unico e la realizzazione di pista ciclopedonale”*, come precisato dal Comune di Mediglia nel Verbale della seconda Conferenza istruttoria del 12.02.14. Pertanto, anche questa ipotesi, non risulta risolutiva degli impatti sull'abitato.

Considerando la stima degli impatti sulle componenti ambientali compresa la salute pubblica, desunta dalla documentazione progettuale depositata, si rileva che l'ipotesi viabilistica n. 1 risulterebbe meno impattante rispetto le altre soluzioni proposte, come anche evidenziato dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia con le note citate in premessa. Infatti tale ipotesi risolverebbe innanzitutto l'interferenza diretta del traffico dei mezzi pesanti con il tessuto residenziale di Robbiano e, al tempo stesso, non determinerebbe frammentazione di aree agricole, attestandosi lungo il margine dell'ambito estrattivo e in corrispondenza di un tracciato già esistente, seppure da adeguare.

La relazione tecnica del parere del Parco Agricolo Sud Milano, a tal proposito, evidenzia che l'ipotesi n. 1, ritenuta la meno impattante tra quelle proposte, dovrà essere progettata con le seguenti caratteristiche, al fine di mitigare e compensare gli impatti sui territori del Parco stesso:

- il mantenimento del carattere temporaneo della viabilità, prevedendo il ripristino dello stato dei luoghi al termine delle attività di escavazione, escludendo che la viabilità a servizio dell'ATEg27 trovi stabile collocazione nei percorsi stradali comunali;
- che la viabilità sia utilizzata ad uso esclusivo da parte dei mezzi a servizio dell'attività estrattiva;
- il mantenimento della zona umida e del relativo ambito boscato posto in adiacenza al nuovo tratto stradale lungo il suo lato meridionale, sia con funzione di mascheramento dell'opera, sia di mantenimento della biodiversità;
- di realizzare una siepe arboreo-arbustiva, costituita da essenze autoctone del Parco Agricolo Sud Milano, sia in corrispondenza del margine Nord del nuovo tratto stradale, sia in corrispondenza del tratto da riqualificare, per una lunghezza complessiva di circa 850 m;
- di adeguare la sezione stradale nel tratto esistente, a prolungamento di Via Roma, in modo da escludere il doppio senso di marcia prevedendo, qualora necessario, le opportune aree di interscambio, così da evitare ulteriore consumo di suolo agricolo, favorendo altresì il mantenimento degli elementi vegetazionali presenti;
- di conservare l'efficienza della rete irrigua a tutela delle aree agricole produttive adiacenti l'ambito d'intervento;
- in fase di esecuzione delle opere, che l'area di cantiere sia circoscritta esclusivamente alla superficie interessata dalla realizzazione della nuova viabilità garantendo la tutela della vegetazione e degli elementi naturali presenti nel contesto;
- il progetto della viabilità, una volta definito, dovrà essere verificato dall'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano in relazione al tracciato, per valutare eventuali rettifiche migliorative, alle opere mitigative e compensative richieste nonché in vista dell'eventuale procedimento di Autorizzazione all'estirpazione delle piante; il progetto dovrà essere, inoltre, assoggettato ad Autorizzazione paesaggistica anche in relazione all'eventuale trasformazione del bosco, secondo la normativa vigente in materia;

Il parere dell'ASL citato in premessa ritiene necessaria la realizzazione di un'alternativa viabilistica al fine di ridurre l'impatto del progetto, così come configurato dal proponente, per motivi di salute pubblica.

La documentazione integrativa contiene, a seguito della nota ufficiale di richiesta integrazioni, approfondimenti degli impatti delle differenti ipotesi viabilistiche e un'esplicitazione delle problematiche

realizzative rispetto all'acquisizione dei sedimenti e alle necessarie varianti urbanistiche, ma non individua elementi di concreta fattibilità quali i costi, i tempi e gli impegni dei soggetti eventualmente coinvolti.

Durante la Seconda Conferenza di servizi del 12.02.14, di cui al relativo Verbale, il Comune di Peschiera Borromeo si era espresso negativamente rispetto all'ipotesi 1, in quanto non conforme alle previsioni del PGT comunale. La stessa ipotesi, ritenuta meno impattante nella relazione tecnica del parere del Parco Agricolo sud Milano, è stata valutata come *“la soluzione più idonea, da sviluppare a livello di progettazione preliminare”* dall'ultimo parere del Comune di Mediglia, reso in data DGC n.34 del 18/03/2014.

I Comuni interessati si erano resi disponibili a verificare di concerto con il proponente, entro la fine di marzo 2014, la fattibilità delle ipotesi viabilistiche alternative, per approfondire le questioni della disponibilità dei terreni e, di conseguenza, i percorsi autorizzativi e realizzativi delle diverse soluzioni.

La corrispondenza agli atti della presente procedura, successiva alle Conferenze istruttorie VIA (nota Comune di Mediglia prot. n. 5431 del 25.03.14 prot. Provinciale n. 68224 del 26.03.14 e nota del proponente prot. Provinciale n. 73736 del 01.04.14), evidenzia come, a fronte dell'impegno dello stesso proponente, non si sia giunti all'individuazione di una soluzione alternativa in Comune di Mediglia, mentre il Comune di Peschiera non ha dato seguito alle sollecitazioni del proponente.

Pertanto non è stata individuata alcuna soluzione alternativa adeguatamente definita, condivisa e concretamente realizzabile in tempi certi.

Nello SIA e nel corso delle Conferenze istruttorie, è stato evidenziato che il volume di traffico derivato dalle lavorazioni delle attività di cava è funzione di differenti scenari operativi della stessa cava, illustrati dal proponente. È emerso che gli impatti sulle componenti ambientali dipendono anche dalle quantità di materiale lavorato, differenti per i tre scenari analizzati.

Nell'impossibilità di individuare una soluzione viabilistica alternativa, si valuta criticamente la sostenibilità dello scenario A3-B3, che introduce un impatto del traffico sulla viabilità locale definito dallo SIA *“alto”*.

Ai fini dell'individuazione di una soluzione di minor impatto della componente traffico, è utile rilevare che lo SIA evidenzia che *“nell'ipotesi di potenzialità media di ciascun impianto (scenario A2-B2-C2), gli impatti risulterebbero medi”*.

L'impatto del traffico generato dalle attività esistenti e in progetto nell'ATE sulla viabilità principale (SP 159 e SP 415) è invece basso in tutti gli scenari, in quanto, si tratta di strada ad alto scorrimento già interessate da elevati flussi di traffico.

4.4 Componente atmosfera

Sulla base delle stime incluse nello SIA, le emissioni di PM10 predominanti risultano essere quelle da risollevarimento e da lavorazione inerti (stimate pari a 30 - 50 t/anno) e risultano invece trascurabili, al confronto, le emissioni allo scarico dei veicoli (stimate pari 0.1 t/anno di PM10 nel dominio considerato).

La simulazione è stata fatta per il PM10. La scelta dei modelli e del dominio di simulazione risultano adeguate; tuttavia per la simulazione è stato considerato un solo giorno tipo ottenuto dai dati meteo rilevati dalla stazione di Rodano (situata a 8 km dalla cava) nel periodo 1/1/2012 - 31/12/2012, mentre sarebbe stata più adeguata una simulazione annuale su base oraria.

Ciò premesso, nel limite delle stime prodotte, lo SIA rileva che sulla base delle simulazioni svolte, considerando le sole emissioni allo scarico dei mezzi da trasporto e il fondo, la concentrazione di PM10 ai recettori peggiori passa da 40.2 ante operam a 40.7 nello scenario peggiore. Il contributo massimo ai recettori dovuto invece alle attività di cava e transito su strade sterrate è di 9 µg/m³. È stato adottato un valore di fondo pari a 40 µg/m³ di PM10, ottenuto come media tra i valori delle stazioni di fondo di Milano Pascal e Limite di Pioltello.

Si segnala che la distribuzione spaziale delle concentrazioni medie giornaliere di PM10, riportata nelle figure 43 e successive, presenta dei massimi presumibilmente frutto della interpolazione dei valori calcolati dal

modello nei punti griglia più che in corrispondenza effettiva delle fonti di emissione.

Arpa ha evidenziato l'opportunità di adottare misure di mitigazione degli impatti anche quando gli stessi sono assunti dallo SIA come trascurabili.

In particolare, l'incremento di $9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ sulla media annua di PM10 spazialmente limitato, corrisponde a $\frac{3}{4}$ del decremento che si ottiene con il "Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria" (misure per prevenire l'inquinamento atmosferico e ridurre le emissioni) in 10 anni ($12 \mu\text{g}/\text{m}^3$).

Inoltre Arpa ha evidenziato la necessità di monitorare anche gli ossidi di azoto e, in tal caso, dovrà essere completata la stima delle emissioni allo scarico da mezzi che sembrerebbe includere il contributo da autocarri e autobetoniere ma non eventuali macchine operatrici presenti.

Arpa segnala infine l'opportunità di considerare come stazioni di riferimento per gli interconfronti quelle della zona A, a cui il territorio di Mediglia appartiene (zonizzazione ai sensi della DGR n.2605 del 30/11/2011).

Con riferimento alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti, Arpa evidenzia la necessità di fornire indicazioni di tipo gestionale affinché la problematica delle emissioni diffuse venga tenuta sotto controllo anche mediante l'adozione di procedure finalizzate alla gestione di quelle fasi ritenute maggiormente critiche dal punto di vista della diffusioni di polveri (trasporto del materiale in ingresso e in uscita dal sito, scarico e carico, deposito in cumuli, ecc.).

4.5 Componente rumore

Nelle integrazioni allo SIA, risultano eseguiti nuovi rilievi fonometrici per la caratterizzazione del livello di rumore residuo (scenario ante operam) secondo le modalità preventivamente concordate con ARPA, di cui alla nota ARPA n. 154237 del 20.11.2013; tuttavia non risulta verificata la possibilità di effettuare le misure direttamente presso i recettori più esposti come richiesto con tale nota. Il rumore residuo è prevalentemente caratterizzato dal traffico locale e dall'attività della ditta Colabeton (impianti + traffico indotto) che opera all'interno dell'ambito estrattivo utilizzando per i mezzi d'esercizio la viabilità locale dell'abitato di Robbiano.

Le nuove rilevazioni del rumore residuo sono state eseguite nei punti M1, M2 e M3 già individuati nel documento previsionale di impatto acustico allegato allo SIA. Dal confronto tra le misure di dicembre 2013 e quelle effettuate a maggio 2013, risultano delle differenze dei valori rilevati, in particolare presso la postazione M3, presumibilmente riconducibili al rumore generato dalle attività in essere all'interno dell'ambito estrattivo. I risultati delle misure effettuate a dicembre 2013 evidenziano il superamento del valore limite di immissione nel punto di misura M3 e il raggiungimento del valore limite d'immissione nel punto di misura M2.

Nella valutazione previsionale è stato incluso anche il rumore generato dai mezzi d'opera in servizio presso la ditta Colabeton, escludendo la rumorosità dell'impianto in funzione, poiché ritenuta trascurabile rispetto a quella prodotta dalle autobetoniere sotto carico, senza però fornire alcuna informazione rispetto alla rumorosità dell'impianto.

Dai risultati delle simulazioni emerge che presso i recettori prossimi alla postazione di misura M3, ad esempio i recettori R9, R11 e R13, i livelli sonori previsti in facciata in tutti gli scenari ipotizzati, risultano significativamente inferiori al livello equivalente ottenuto dalla misura del 5 dicembre 2013; vale a dire che i valori stimati con tutte le attività di progetto in esercizio risultano inferiori a quelli misurati con solo le attività della Colabeton in atto.

Considerato che dalla misurazione effettuata a dicembre 2013 nella postazione M3 è risultato un livello equivalente di 57,0 dB(A), appare probabile, come rilevato anche nel parere Arpa, che presso i recettori R9, R11 e R13 possa essere atteso un valore in facciata superiore a 57 dB(A) considerando l'incremento determinato dalle attività in progetto e dal traffico generato dalle stesse.

In ogni caso, i risultati delle simulazioni acustiche elaborate evidenziano il superamento dei limiti assoluti di

immissione presso i recettori R6 e R9 inseriti in classe 2.

Le conclusioni delle valutazioni prodotte si limitano a considerare rispettato il valore limite di immissione presso i recettori individuati all'interno della classe 3, senza considerare il superamento rilevato durante la misura presso la postazione M3 collocata in classe 2 e quello stimato presso i recettori R6 e R9 anch'essi collocati in classe 2.

Inoltre non è stata prodotta alcuna valutazione circa il rispetto del valore limite di emissione del rumore prodotto dalle sorgenti fisse e mobili previste all'interno dell'ATE.

Inoltre, la DGC n. 34 del Comune di Mediglia citata in premessa riferisce di una relazione acustica di ARPA prodotta nel 2007 (prot. Comunale n. 8089 del 26.06.2007), relativa ad un'indagine condotta presso Via Falcone a Robbiano: *"In base alle misurazioni effettuate era stato dedotto il superamento, seppur limitato, del limite differenziale previsto per il periodo diurno, pari a 5 dB(A) sia sui Leq che sul livello statistico L90 dei livelli ambientali e residui. Tale superamento si verificava con il funzionamento dei soli impianti dell'ATEg27. Le misure effettuate all'interno degli ambienti abitativi a finestre aperte avevano rilevato valori superiori a 50 dB(A), a conferma della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità del limite differenziale"*.

Si deduce che i livelli acustici attesi, derivanti dal cumulo delle emissioni sonore delle attività produttive, attualmente presenti e di quelle previste nel progetto, potranno essere superiori. Pertanto si ritiene necessario, come evidenziato anche dai contributi Arpa agli atti dell'istruttoria, monitorare, presso i ricettori prossimi alle postazioni di misura M1, M2 ed M3, i limiti di immissione di rumore previsti dalla normativa vigente.

4.6 Componente suolo, sottosuolo e acque sotterranee

*Le acque utilizzate nei processi di vagliatura e lavaggio degli inerti di provenienza sia interna sia esterna saranno prelevate dal lago di cava ed il recapito finale dello scarico sarà distinto in base alla provenienza del materiale. Infatti per il lavaggio degli inerti cavati dal giacimento locale, le acque di lavaggio in uscita dal trattamento di sedimentazione, costituito da due vasche, saranno convogliate mediante una condotta allo scarico nel lago di cava, mentre, per gli inerti provenienti dall'esterno, lo scarico, attraverso una saracinesca posta a valle della seconda vasca di decantazione, verrà deviato ad una trincea drenante per la dispersione negli strati superficiali del sottosuolo. Viene previsto lo svuotamento e la pulizia delle vasche di sedimentazione prima dell'inizio della lavorazione del materiale proveniente dall'esterno. Come dichiarato dal proponente durante la Conferenza di servizi del 12.02.14 di cui al relativo Verbale, *"tale operazione di svuotamento si configura come un'operazione ordinaria, della durata di circa mezza giornata ciascuna, e che, nel normale ciclo lavorativo, viene effettuata mensilmente per consentire la piena efficacia di sedimentazione delle vasche. Il materiale proveniente dall'esterno viene stoccato in cumuli separati e lavorato disgiuntamente dal materiale di cava, a seguito della pulizia delle vasche. Non esiste commistione di materiale interno/esterno durante il ciclo di lavorazione dei materiali"*.*

La condotta disperdente delle acque di lavaggio in uscita dalle vasche di sedimentazione, prevista ad una profondità di 1,5 m (quota corrispondente al fondo vasca) rispetto alla quota del piano campagna di circa 95 m s.l.m., si colloca solo a 0,50 m dalla quota media della falda individuata a 93 m s.l.m. Considerato altresì che dall'analisi condotta nella relazione geologica-idrogeologica allegata allo SIA, risulta che l'oscillazione piezometrica annua è di poco inferiore a 1 mt, non è da escludere la possibilità che lo scarico delle acque di lavaggio degli inerti avvenga direttamente in falda, a causa del limitato franco di sicurezza. Tale soluzione è vietata dall'art.104, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per le acque di lavaggio dei materiali provenienti dall'esterno dalla cava. Lo stesso problema potrebbe riguardare anche le vasche di sedimentazione che, per effetto delle oscillazioni della falda potrebbero entrare in contatto direttamente con le acque di falda, data la loro profondità di 1,5 m dal piano campagna.

Si precisa che, in deroga al citato comma 1, il comma 4 dello stesso art.104 consente il recapito delle acque di lavaggio in falda limitatamente ai materiali estratti direttamente in sito.

La gestione delle acque reflue domestiche, derivanti dall'insediamento produttivo in esame, è soggetta a

disciplina di cui all'art. 8 del RR n. 3/2006.

Considerato che l'area non è servita da pubblica fognatura, riguardo le caratteristiche del sistema di dispersione mediante sub-irrigazione, illustrate al capitolo 3.6) della relazione integrativa, si rileva che il progetto prevede di collocare la condotta disperdente su un terrapieno che avrà un'altezza di circa 1 mt dal piano campagna al fine di garantire un franco di almeno 1 mt tra il fondo della trincea drenante e il livello della falda.

Secondo tale soluzione risulta che la condotta disperdente avrà un andamento contro pendenza rispetto alla fossa imhoff, oppure, nel caso che anche la fossa imhoff fosse collocata sul terrapieno come invece rappresentato nella figura a pag. 83 della relazione, sarà la rete di collegamento dal punto di origine degli scarichi alla fossa imhoff ad avere un andamento contro pendenza.

Premesso che nella tabella a pag. 27 della relazione geologica-idrogeologica allegata allo SIA (Relazione Tecnica di maggio 2013), sono stati invertiti i dati di soggiacenza della falda riferiti ai piezometri esistenti all'interno dell'ATE, si evidenzia che il dato assunto ai fini della progettazione del sistema di sub-irrigazione fa riferimento al piezometro di valle, anziché a quello di monte come indicato a pag. 82 dell'integrazione.

Ne consegue che rispetto all'oscillazione media annua della falda, non emergono criticità circa l'interferenza con la falda, tenuto conto della profondità complessiva della trincea drenante di ca. 0,75 m dal piano campagna.

Si ritiene, pertanto, che il sistema di sub-irrigazione possa essere collocato al livello del piano campagna. Diversamente dovrà essere dimostrato come si prevede di superare la differenza di quota tra la rete di raccolta delle acque domestiche e il sistema di chiarificazione e sub-irrigazione.

Con riferimento alla componente idrogeologica, si prende atto di quanto esposto relativamente alle difficoltà di effettuare il rilievo piezometrico ai pozzi ubicati presso C.na Baguttino e C.na Brusada e pertanto si accetta di limitare il rilievo piezometrico alla rete di punti proposta nel primo documento (progetto maggio 2013). Tuttavia, qualora si riscontrassero significativi cali di produttività dei succitati pozzi a seguito del proseguimento dell'escavazione, potranno essere richieste alla società Holcim indagini di approfondimento per verificare e determinare cause ed entità del fenomeno.

Per quanto riguarda le altre richieste, di cui alla lettera E) della richiesta di integrazioni del 17.09.13, si valuta favorevolmente quanto riportato nel documento integrativo.

4.7 Componente elettromagnetismo

La società TERNA, con note del 14.03.14 citate in premessa, ha evidenziato che, *“per quanto attiene la Legge n. 36/2001 ed il relativo Decreto attuativo, nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8.7.2003 e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto”*.

Inoltre la linea elettrica in questione è costantemente in tensione e anche il solo avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose.

Di conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 comma 1 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81, secondo cui *“Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi”*.

TERNA SpA, con successiva nota del 05.06.14 citata in premessa, ha evidenziato che *“dalle verifiche effettuate [...] per l'intera area recintata, afferente l'impianto esistente in Località Robbiano Via Leonardo*

da Vinci in comune di Mediglia, risulta rispettato il “Valore di attenzione” di cui all'art. 3 [DPCM 08.07.2003] e pertanto per l'impianto esistente sono da considerarsi rispettate le normative vigenti”.

4.8 Componente paesaggio ed ecosistemi

Nel Piano Paesaggistico Regionale gli ambiti estrattivi in attività sono considerati fra le “aree e ambiti di degrado paesaggistico provocato da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani”. Nei relativi Indirizzi di Tutela – Parte IV, fra le criticità si rileva la “rottura e alterazione della morfologia territoriale con forte degrado paesaggistico e ambientale sia delle aree oggetto di escavazione sia del contesto” rispetto a cui occorre prevedere azioni di recupero ambientale in un'ottica sistemica, con l'obiettivo di contribuire in particolare alla riqualificazione del sistema verde, della biodiversità, del miglioramento dell'offerta turistico-ricreativa.

Alla scala locale, l'area estrattiva si trova all'interno di un territorio caratterizzato dalla presenza di elementi paesaggistici rilevanti, quali il fiume Lambro, individuato con il suo ambito di riferimento tra le “zone di protezione delle pertinenze fluviali” nel PTC del Parco Agricolo Sud Milano, e dalla presenza di ampie superfici agricole, sebbene l'andamento della qualità e quantità degli elementi del paesaggio risente dei fenomeni di urbanizzazione più prossimi (in particolare si rileva la presenza, verso Nord-Ovest, del depuratore di Peschiera Borromeo e a Nord-Est il nucleo insediativo di Robbiano). Occorre pertanto preservare, anche in relazione alle ipotesi viabilistiche, gli elementi che tuttora connotano la qualità paesistica dei luoghi, in particolare quelli afferenti al paesaggio agrario, tra cui la rete idrografica, gli insediamenti rurali storici (C.na Streppata, C.na Robbianello), le partiture dei campi.

In particolare, lungo il margine Nord dell'ATE, oltre all'ambito vegetazionale e alla zona umida connessa, è presente un filare di pioppi cipressini, seppur discontinuo, che contribuisce in minima parte a mascherare gli impianti e le aree di stoccaggio. Al fine di mitigare gli impatti determinati dalla presenza degli impianti, con particolare riferimento al fronte lungo Via Leonardo da Vinci, risulta necessario inserire una fascia filtro arboreo-arbustiva da collocarsi, lungo il margine Nord, nei punti di discontinuità del filare, e lungo tutto il margine orientale. A tale proposito, è necessario fare riferimento altresì alle prescrizioni di cui all'art. 35 delle NdA del nuovo PTCP, citate nel quadro programmatico, ove consentito dalla presenza degli elettrodotti.

In relazione alla componente ecosistemi/rete ecologica, si ritiene di non condividere la conclusione dello SIA laddove si dichiarano nulli gli impatti da polveri e rumore generati dal nuovo flusso di traffico e dalle attività di lavorazione dei materiali sulla eventuale fauna selvatica limitrofa all'ambito estrattivo. Si ritiene che le nuove attività, incrementando l'attuale soglia di emissione sonora e di polveri, possano costituire motivo di disturbo alla permanenza delle specie protette attualmente presenti, le quali potrebbero allontanarsi dall'Oasi di San Donato-San Giuliano, limitata al ristretto ambito perifluviale, esponendosi alle attività venatorie, vanificando così la funzionalità dell'Oasi stessa, individuata dal PFVP ai sensi della LR. 26/1993.

In coerenza con la DGR n. 8/8515/2008 art. 9.2, si concorda con lo SIA sul fatto che l'ambito rinaturalizzato e migliorato rafforzerà nel lungo periodo le proprietà naturalistiche dell'Oasi, ma parimenti si osserva che ciò non implica che, nel frattempo, sia la mobilità delle specie che la stanzialità della fauna attualmente protetta in prossimità dell'ambito ATEg27 possa essere messa a rischio.

Risulta opportuno pertanto, anteporre alle opere di rinaturalizzazione, previste dallo SIA contestualmente alla realizzazione delle attività estrattive/industriali, l'adozione di adeguate misure preventive mirate alla mitigazione del rumore e delle polveri da lavorazione e da traffico veicolare, nonché alla deframmentazione delle interferenze alla mobilità delle specie.

Con riferimento alla valutazione delle possibili ricadute ambientali di tutte le attività produttive presenti e previste nell'ATE sulla connettività ecologica –rappresentata da corridoi primari e da elementi di secondo livello della Rete Ecologica Regionale (RER)- ed alla verifica delle possibili interferenze rispetto ai Siti di Rete Natura 2000, con particolare riguardo al Sito “Sorgenti della Muzzetta” IT2050009, si prende atto e si condivide che, dall'analisi svolta nell'Allegato A delle integrazioni, le attività produttive non genereranno ricadute ambientali né interferenze negative nei confronti dei suddetti elementi della Rete ecologica e del

SIC. Si ritiene pertanto di non sottoporre il progetto in esame alla procedura di valutazione di incidenza.

4.9 Progetto di recupero ambientale

Si ritiene che il recupero dell'intero ATE, nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi del PTCP, rappresenti occasione per migliorare e valorizzare significativamente il contesto territoriale di interesse, riqualificando un'area da molto tempo degradata per lo stato di sospensione dell'attività di escavazione e per la presenza di attività industriali che, qualora rimosse, consentirebbero il ripristino di condizioni ambientali favorevoli allo sviluppo della fruizione e alla rinaturalizzazione di un comparto oggi caratterizzato da impatti antropici.

Pertanto si condivide in linea generale il progetto di recupero ambientale, che prevede, al termine dell'attività estrattiva, una destinazione funzionale finale di tipo naturalistico-fruttivo per l'intero ambito estrattivo, senza la permanenza di qualsivoglia impianto produttivo.

Si evidenzia che risulta attualmente in itinere un procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, su istanza della Ditta Holcim Aggregati Calcestruzzi Srl, per la realizzazione di opere difformi al recupero ambientale autorizzato (Autorizzazione paesaggistica n. 6/2006 del 13.07.2006). Nello specifico è pervenuto il parere obbligatorio e vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano.

Le opere oggetto dell'istanza consistono nello spostamento, avvenuto nel 2007, di un canale irriguo secondo un tracciato difforme da quello autorizzato. Tale modifica, è conseguente alle risultanze di uno studio idraulico che ha individuato il diverso tracciato come quello meglio dimensionato per supportare le portate massime legate a eventi di piena dei canali affluenti presenti a monte e per escludere allagamenti dell'area agricola adiacente.

La realizzazione del diverso tracciato del canale, posizionato non più al margine dell'ambito estrattivo, come inizialmente previsto, ma più prossimo al ciglio di cava, ha comportato necessariamente una serie di modifiche al progetto autorizzato sia in termini di recuperi morfologici che biovegetativi, come descritti nella documentazione contenuta nella Relazione paesaggistica.

In particolare, anche per tenere conto di uno spazio sufficiente al transito dei mezzi operativi a bordo lago, sono state eseguite differenti riprofilature morfologiche e un diverso dimensionamento delle aree esterne al ciglio di scavo con conseguente ridefinizione anche delle anse delle acque basse.

Il tracciato del canale irriguo, così come realizzato, ridefinisce un nuovo margine anche rispetto alle ipotesi di recupero delle aree poste ad Ovest.

A tale proposito, il progetto di recupero dell'intero ATE in esame prevede il mantenimento ad uso agricolo delle aree prossime al canale. Tale previsione, in relazione all'area corrispondente all'angolo Nord-Ovest dell'ATE, lungo il perimetro Est di Cascina Streppata, per la sua morfologia ed estensione, si ritiene opportuno venga modificata a favore di un potenziamento degli interventi di rinaturazione previsti lungo la fascia a margine del lago, anche in considerazione dello specchio d'acqua e della relativa vegetazione presenti nell'area contigua a Nord.

La prevista rinaturalizzazione delle aree orientali -attualmente occupate dagli impianti di lavorazione del materiale estratto e di produzione di calcestruzzo- orientata alla fruizione, dovrà essere eco-sostenibile e rispettosa dei valori naturali presenti nel contesto, in considerazione della vicinanza al principale corridoio ecologico del Fiume Lambro.

Rispetto agli indirizzi generali di salvaguardia, gli interventi di recupero ambientale dell'ATE dovranno garantire il potenziamento della biodiversità, con particolare riguardo all'avifauna acquatica, in considerazione della vicinanza del Fiume Lambro che rappresenta uno dei principali ecosistemi acquatici del territorio che l'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano intende potenziare attraverso l'incremento delle condizioni ambientali atte a favorire la sosta e la nidificazione degli uccelli.

Le azioni, quindi, dovranno essere orientate verso la conservazione e il potenziamento naturalistico delle fitocenosi delle zone umide, con particolare riferimento al rafforzamento della fascia di vegetazione elofitica

e arbustiva igrofila lungo le rive, al fine di favorire la sosta e la nidificazione dell'avifauna acquatica, oltre che l'inserimento nelle zone contermini alle rive di zone a bosco igrofilo e planiziale.

Si evidenzia inoltre che le aree a canneto già presenti, per avanzati processi di rinaturalizzazione spontanea, vanno preservate all'atto degli interventi di recupero ambientale ed evidentemente non conteggiati nei costi relativi agli interventi ambientali. Nella zona a prato prevista per l'ambito di Nord-Est, risulta opportuno raddoppiare la quantità di macchie boscate previste (mantenendo la attuale dimensione media di ciascuna) in modo da rendere più efficace la funzione ecologica dell'intervento ed allo stesso tempo rendere paesisticamente più interessante la fruizione dell'area.

4.10 Altre attività produttive presenti nell'ATE

Tenuto conto che il PGT del Comune di Mediglia individua l'ATE in esame quale *ambito di cava, di cui al Piano Cave provinciale, con previsione di riqualificazione ambientale dell'area estrattiva*, è necessario, coerentemente con quanto indicato negli elaborati progettuali depositati, con riferimento al recupero ambientale, che al termine dell'attività estrattiva, vengano dismessi tutti gli impianti produttivi, sia di lavorazione del materiale estratto interno o di provenienza esterna di proprietà della società proponente, sia di produzione di calcestruzzo della ditta Colabeton sia di deposito materiali edili della ditta Piero Manara, di cui è prevista la dismissione entro sei mesi dall'approvazione del progetto di ATE. La presenza di tali attività produttive dovrà essere strettamente correlata alla durata dell'attività di escavazione, come ribadito anche nella Relazione tecnica del Parere del Parco Agricolo Sud Milano, agli atti dell'istruttoria.

Con riferimento all'attività di recupero rifiuti esercitata dalla Colabeton ai sensi dell'art. 216 del Dlgs n. 152/06, con comunicazione di rinnovo del 30.11.2010 (prot. prov. n. 216511) attualmente iscritta al Registro Recuperatori della Provincia di Milano con n.1292, non si rilevano ulteriori impatti negativi derivanti da detta attività, non essendo previste ulteriori modifiche progettuali, la quale risulta al momento sospesa.

Resta inteso che lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata è comunque subordinata al rispetto di quanto stabilito dalle altre normative sia ambientali che quelle che regolamentano la costruzione e l'esercizio di attività industriali, ivi comprese quelle edilizie.

Dalla DGC n. 34 del Comune di Mediglia, risulta che la società Colabeton ha presentato al Comune in data 24.10.13 l'istanza per l'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria riguardo impianti abusivi realizzati presso l'ATE in assenza di titolo abilitativo edilizio. Tale procedimento è tuttora in corso.

Tali opere abusive sono state realizzate anche in assenza di Autorizzazione paesistica e la società Colabeton in data 24.10.13 ha presentato al Parco Agricolo Sud Milano la domanda di accertamento di compatibilità paesistica dei suddetti impianti. Tale procedimento non risulta ancora ultimato.

4.11 Monitoraggio

Componente acustica

Preso atto della proposta di cui alle integrazioni depositate, si osserva che la stessa si configura come una verifica post operam e non come un piano di monitoraggio che presuppone una frequenza di verifica periodica. Si conviene con i punti di misura individuati (M1, M2 ed M3), mentre, si ritiene che la durata delle misure debba essere equivalente a quella concordata nell'ambito della valutazione previsionale di impatto acustico, cioè dalle ore 7.00 alle ore 19.00 per ciascun punto di misura.

La prima campagna di verifica dovrà essere eseguita, come specificato dal contributo di Arpa, entro un mese dall'entrata in funzione di tutti gli impianti autorizzati, funzionanti simultaneamente; inoltre, poiché l'impatto derivante dal traffico indotto varierà in funzione della quantità e della provenienza dei materiali lavorati, una volta all'anno, presso il punto di misura più esposto individuato tra quelli sopra elencati in funzione della soluzione viabilistica prescelta, dovrà essere effettuata una misura della durata sopra indicata, tenendo conto delle condizioni di esercizio più gravose rispetto al traffico indotto.

Componente atmosfera

Il Piano di monitoraggio prevede di effettuare, in funzione dell'ottenimento dell'autorizzazione esecutiva all'esercizio dell'attività estrattiva, nel periodo di Aprile-Maggio una campagna di misura di PM10 della durata di una settimana, quando tutte le attività all'interno dell'ambito estrattivo (impianti e attività estrattiva) funzioneranno a regime. Tenuto conto dei risultati ottenuti dalle modellazioni relative alla qualità dell'aria, viene indicata, quale postazione presso la quale collocare la centralina di misura, il recettore n. 3 che, con riferimento allo SIA, corrisponde a quello posto sulla Via Leonardo da Vinci, ad una distanza di 50 metri dal confine dell'ATE.

Il campionamento del PM10 avverrà con centralina gravimetrica sequenziale sulle 24 ore, seguendo la metodologia UNI EN 12341:2001. I risultati ottenuti saranno confrontati con le centraline ARPA dislocate sul territorio provinciale.

Nel condividere la scelta del parametro PM10 quale elemento da sottoporre a controllo, si evidenzia che le considerazioni conclusive dello SIA individuano i recettori da 1 a 5 come quelli maggiormente esposti all'impatto derivante dai passaggi dei mezzi di cava.

Componente acque sotterranee

Il proponente prevede un monitoraggio periodico dell'acquifero, che permette anche di monitorare l'eutrofizzazione del lago, in seguito allo scarico delle acque di lavaggio degli inerti estratti nel giacimento locale.

È inoltre previsto un monitoraggio batimetrico annuale e un monitoraggio periodico della qualità dei residui limoso-argillosi prodotti che si depositano nelle vasche di decantazione di cui non viene fornito l'elenco dei parametri da ricercare né il tipo di indagine (analisi sul tal quale e/o test di cessione).

Con riferimento al monitoraggio dell'acquifero è previsto quanto segue:

- verifica, con cadenza mensile, dei livelli piezometrici del lago di cava e dei piezometri posti a monte e a valle dell'ATE. Con riferimento al rilievo piezometrico dei pozzi privati posti in C.na Baguttino e Cascina Strepata si rimanda al paragrafo 4.6;
- da un punto di vista analitico, il piano di monitoraggio propone la ricerca di parametri con riferimento al D.P.R. 236/1988 (controlli C2 e C3);
- tre campionamenti annuali dal piezometro a valle ed a monte del lago di cava da effettuarsi in occasione del periodo di circolazione del lago (Febbraio/Marzo), in corrispondenza del minimo livello di falda (Aprile/Maggio) ed in corrispondenza del massimo livello di falda (Luglio/Settembre);
- un campionamento delle acque di lago da eseguirsi in occasione del campionamento di febbraio/marzo (controllo C3 e ulteriori parametri volti a determinare, in particolare, la compatibilità delle acque con la vita acquatica: ad esempio COD, BOD5, clorofilla, ecc.).

Ciò premesso, nell'evidenziare che il D.P.R. 236/88, ha perso efficacia a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 31/2001, si ritiene che i parametri ed i relativi limiti di riferimento della acque di falda debbano essere definiti nell'ambito della Tabella 2 dell'allegato 5 del Titolo V – concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; in particolare, considerato anche la proposta del proponente, dovranno essere ricercati i seguenti parametri:

Metalli (arsenico, cadmio, cromo totale e cromo VI, ferro, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, manganese e zinco), Composti Organici Aromatici, Idrocarburi Policiclici Aromatici, Alifatici Clorurati Cancerogeni, Alifatici Clorurati Non Cancerogeni, Alifatici Alogenati Cancerogeni, Fenoli, Fitofarmaci e Idrocarburi Totali.

5 PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

RITENUTO che dall'analisi istruttoria, dagli esiti delle conferenze e dai contributi degli Enti interessati, risulta che:

- il progetto e lo SIA sono stati condotti secondo le indicazioni dell'art. 22 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i.;
- risultano complessivamente analizzati in modo adeguato le componenti ed i fattori ambientali interferiti dal progetto e individuati gli impatti e le linee fondamentali per la loro mitigazione;

CONSIDERATO che gli Enti interessati hanno contribuito con osservazioni e richieste di prescrizioni alla formulazione della presente pronuncia di compatibilità ambientale e alla redazione del relativo Quadro delle prescrizioni;

RILEVATO altresì che, come anche evidenziato dalle osservazioni e dai pareri degli Enti interessati, permangono criticità di carattere sia ambientale sia programmatico, con particolare riferimento agli impatti sulla componente atmosfera (rumore e polveri), sul traffico e viabilità di accesso all'ATE, nonché con riferimento alla realizzazione dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti;

RITENUTO di considerare ammissibile l'estrazione del quantitativo residuo di inerte nell'ATEg27, in coerenza con le previsioni della scheda del Piano cave provinciale;

RICHIAMATO che l'Autorità competente per la VIA, con nota prot. Provinciale n. 100154 del 08.05.14, ha avvisato il proponente -ai sensi dell'art. 10bis della Legge n. 241/90 e s.m.i.- riguardo le conclusioni dell'istruttoria e la conseguente intenzione di procedere all'emanazione di un giudizio di compatibilità ambientale negativo con riferimento alla realizzazione dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti, informandolo circa la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni in merito, ed interrompendo i termini di conclusione del procedimento;

PRESO ATTO che TERNA SpA con nota prot. n. TRISPAMI/P20140000952 del 05.06.14, trasmessa anche al proponente, ha dato riscontro alle osservazioni rese dal proponente con nota del 16.05.14 (prot. Provinciale n. 108589 del 20.05.14), motivando e dettagliando opportunamente i termini della valutazione espressa con nota del 14.03.14 e confermando gli elementi di criticità in essa contenuti, con riferimento alla realizzazione dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti;

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge, a far luogo dal deposito della documentazione integrativa contestuale a relativa pubblicazione, per modifiche sostanziali apportate al progetto iniziale.

SI ESPRIME

1. **giudizio negativo** -ai sensi dell'art. 26 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i. e della LR n. 5/10- in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto di avvio attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi previsto nell'ambito estrattivo ATEg27 del Piano Cave della Provincia di Milano nel Comune di Mediglia, località Robbiano, secondo la configurazione progettuale prospettata negli elaborati integrativi depositati dalla Società Holcim Aggregati Calcestruzzi Srl, per l'interferenza del progetto con l'elettrodotto, condizione che costituisce *vincolo escludente* ai sensi della D.G.R. 10360/2009, come argomentato al paragrafo 4.1;
2. **giudizio positivo** -ai sensi dell'art. 26 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i. e della LR n. 5/10- in ordine alla compatibilità ambientale del Progetto di gestione produttiva dell'ATEg27 del Piano Cave della Provincia di Milano nel Comune di Mediglia, località Robbiano, secondo la configurazione progettuale prospettata negli elaborati integrativi depositati dalla Società Holcim Aggregati Calcestruzzi Srl, in riferimento all'attività estrattiva, comprendente gli impianti esistenti ed autorizzati, per le volumetrie e le modalità previste dal Piano Cave provinciale della Provincia di Milano, e con le modalità di recupero ambientale di tipo naturalistico-fruttivo per l'intero ambito estrattivo, a condizione che il proponente ottemperi alle prescrizioni di seguito elencate. Ai fini di garantire la sostenibilità ambientale del progetto, riscontrata la

difficoltà di individuare una soluzione viabilistica alternativa all'attuale accesso all'ATE concretamente realizzabile in tempi certi, come argomentato al paragrafo 4.3, il proponente dovrà attivare il solo scenario "a impatto medio" (A2-B2-C2), rimodulare il cronoprogramma e garantire il completo recupero dell'area, come meglio dettagliato al successivo Quadro delle prescrizioni. Tali prescrizioni dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto in esame, ove non indicato diversamente.

6 QUADRO DELLE PRESCRIZIONI

6.1 Progetto di coltivazione

Viste le considerazioni espresse al paragrafo 4.2, anche con riferimento al contributo del Comune di Mediglia e al contributo del Servizio cave provinciale citati in premessa, ai fini della compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ambito estrattivo è necessario:

- a) verificare e determinare puntualmente i volumi di progetto relativi all'area oggetto di coltivazione, così come individuata al successivo punto b), attraverso specifico rilievo topografico e batimetrico di dettaglio, da eseguirsi in contraddittorio con il Comune di Mediglia;
- b) rappresentare negli elaborati cartografici l'area di coltivazione individuando unicamente le aree interessate dal progetto di coltivazione, così come rappresentate con retinatura grigia ed indicazione in legenda "*volume da cavare*" nelle sezioni di calcolo di cui all'Allegato 2B, escludendo dall'area di intervento le scarpate già coltivate e già oggetto di riprofilatura e messa in sicurezza in conformità all'art. 31 della Normativa Tecnica del Piano Cave (pendenza non superiore a 15° per la scarpata tra il piano campagna ed il gradone sommerso e non superiore a 27° per la scarpata sommersa), nonché le aree già interessate da interventi di recupero ambientale nell'ambito delle precedenti autorizzazioni, con particolare riferimento ai settori Nord e Ovest in prossimità di Cascina Streppata;
- c) ridurre la durata temporale del piano di coltivazione e delle attività di recupero ambientale previste nel progetto, portandole rispettivamente a 12 mesi e a 24 mesi, a partire dall'autorizzazione allo scavo, in conformità alla produzione media annua prevista per l'ATEg27 dalla scheda del Piano Cave e in relazione alla scadenza dello stesso Piano, rimodulando di conseguenza gli interventi di coltivazione e recupero e adeguando il relativo cronoprogramma (come specificato al paragrafo 4.2 in riferimento anche alle note del Comune di Mediglia, del Servizio cave provinciale e nella relazione tecnica del parere del Parco Agricolo sud Milano). Al fine di limitare la durata degli impatti sul territorio, con particolare riferimento alle componenti atmosfera, rumore e in relazione alle criticità riguardanti la fattibilità della viabilità alternativa (di cui al paragrafo 4.3), le attività di coltivazione e recupero dovranno necessariamente essere concluse entro i termini sopra indicati;
- d) adottare le opportune cautele affinché le operazioni di escavazione effettuate con idrovora su pontone galleggiante vengano sempre mantenute a distanza di sicurezza, per garantire le condizioni previste dalle verifiche di stabilità delle scarpate ed evitare possibilità di franamenti dalle scarpate emerse;
- e) descrivere e riportare in cartografia tutti gli impianti compresi nell'ATE e tutte le attività svolte, con particolare riferimento agli impianti produttivi di qualsiasi ordine e genere pertinenti e non pertinenti all'attività estrattiva, ubicati all'interno dell'ATEg27, rappresentandone nel dettaglio il perimetro e le rispettive aree di stoccaggio delle diverse tipologie di materiali, nonché, con specifico dettaglio la viabilità interna e le vie di accesso, per ogni singola attività;

Resta valido quanto già espresso dal Servizio Cave provinciale in sede di avvio del procedimento di approvazione del progetto d'ambito, con particolare riferimento al Piano Gestione Rifiuti dell'Attività Estrattiva ed al cronoprogramma dettagliato degli interventi di coltivazione e recupero ambientale.

6.2 Componente traffico e viabilità

Viste le considerazioni di cui al paragrafo 4.3, come argomentato anche nei pareri del Comune di Mediglia, del Comune di Peschiera Borromeo, dell'Asl e nella relazione tecnica del parere del Parco Agricolo Sud Mi-

lano, riscontrata la difficoltà di individuare una soluzione viabilistica alternativa all'attuale accesso all'ATE concretamente realizzabile in tempi certi e all'impatto sull'abitato di Robbiano di Mediglia, si ritiene ambientalmente sostenibile l'utilizzo dell'attuale viabilità di accesso all'ATEg27 esclusivamente per lo scenario A2-B2-C2, definito dallo SIA "a impatto medio", anche in relazione alla durata delle attività di coltivazione e recupero rideterminate come da prescrizione precedente.

Tale scenario non dovrà in ogni caso eccedere un volume di traffico di 100 transiti / giorno, definiti dallo SIA, detratti i traffici connessi all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non ammissibile come indicato al punto 1 del paragrafo 5.

6.3 Componente atmosfera

Viste le considerazioni di cui al paragrafo 4.4, anche con riferimento ai contributi di Arpa, Asl e del Comune di Mediglia citati in premessa, e in relazione alle prescrizioni di cui a precedenti punti 6.1 (attività di escavazione limitata a 12 mesi) e 6.2 (scenario di traffico A2-B2), si ritiene necessario:

- a) mettere in atto ogni azione possibile per ridurre l'impatto da PM10;
- b) dovranno essere effettuate la pulizia con getti d'acqua delle ruote dei mezzi di trasporto in uscita dall'area e la periodica bagnatura e pulizia delle strade e piste di accesso all'ATE;
- c) attuare opportuni sistemi di contenimento della polverosità a presidio di tutte le zone dell'ambito estrattivo potenziali fonti di emissioni diffuse, quali le aree di stoccaggio dei materiali a diverso titolo presenti nell'ambito, i trasporti dei materiali, le vie di transito interne;
- d) al fine del controllo e della limitazione della diffusione delle polveri, dovranno essere attuate le previsioni di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte V del Dlgs n. 152/06 e s.m.i., incrementando, qualora ricorra il caso, i sistemi di contenimento già previsti e/o in essere;
- e) le misure di alle lettere c) e d) dovranno essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate, che in ogni caso devono essere efficaci;
- f) riguardo le azioni di monitoraggio, si rimanda al paragrafo 6.10 specifico.

6.4 Componente rumore

Viste le considerazioni di cui al paragrafo 4.5, anche con riferimento ai contributi di Arpa, Asl e del Comune di Mediglia citati in premessa, e in relazione alle prescrizioni di cui a precedenti punti 6.1 (attività di escavazione limitata a 12 mesi) e 6.2 (scenario di traffico A2-B2), volte alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività di progetto anche sulla componente rumore:

- a) il cumulo delle emissioni sonore generate dall'esercizio delle attività produttive, attualmente presenti e/o previste nel progetto, dovrà rispettare -presso i ricettori prossimi alle postazioni di misura M1, M2 ed M3 di cui alla valutazione previsionale di impatto acustico depositata- i limiti di immissione di rumore previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, ovvero, in conformità alle soglie e classi definite dal PCA comunale;
- b) le azioni di monitoraggio, per le quali si rimanda al paragrafo 6.10 specifico, dovranno verificare il rispetto di quanto sopra.

6.5 Componente suolo, sottosuolo e acque sotterranee

Viste le considerazioni di cui al paragrafo 4.6, anche con riferimento al contributo Arpa citato in premessa:

- a) l'eventuale scarico delle acque di lavaggio degli inerti di provenienza esterna all'ATE direttamente in falda è vietato dall'art.104, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. È pertanto necessario garantire un franco di sicurezza adeguato per le vasche di decantazione e per la trincea drenante, ovvero definire e concordare con Arpa altra idonea soluzione progettuale. Si precisa che, in deroga al citato comma 1, il comma 4 dello stesso art.104 consente il recapito delle acque di lavaggio in falda limitatamente ai materiali estratti direttamente in sito.

- b) la gestione dello svuotamento e pulizia delle vasche di sedimentazione e dell'attivazione della saracinesca che devia il recapito finale dello scarico sul suolo o in lago, a seconda che si tratti di acque derivanti dal lavaggio di materiali di provenienza esterna o interna all'impianto, dovrà essere registrata su appositi fogli di lavoro (registri) che consentano, in base dell'origine del materiale trattato, la verifica incrociata e la corrispondenza tra le operazioni di trattamento degli inerti, la gestione del sistema di scarico delle acque di lavaggio e la gestione dei limi derivanti dallo svuotamento delle vasche;
- c) i limi raccolti nelle vasche di sedimentazione dovranno essere sottoposti al test di cessione ad ogni svuotamento delle vasche;
- d) i limi derivanti dalle operazioni di lavaggio degli inerti e delle terre e rocce da scavo di provenienza esterna dovranno essere stoccati separatamente da quelli derivanti dal lavaggio degli inerti di provenienza interna;
- e) i limi, purché definiti come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06, potranno essere utilizzati all'interno dell'ATE fatta eccezione per la sagomatura delle scarpate in acqua; diversamente, per l'eventuale utilizzo esterno all'ATE, dovranno essere rispettate le procedure previste dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.
- f) la gestione delle acque reflue domestiche, derivanti dall'insediamento produttivo in esame, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 8 del RR n. 3/2006. Posto che il sistema di sub-irrigazione può essere collocato al livello del piano campagna, illustrare, in fase di approvazione del progetto di gestione produttiva, le modalità con cui si intende superare la differenza di quota tra la rete di raccolta delle acque domestiche e il sistema di chiarificazione e sub-irrigazione;
- g) con riferimento alla componente idrogeologica, qualora si riscontrassero significativi cali di produttività dei pozzi ubicati presso C.na Baguttino e C.na Brusada a seguito del proseguimento dell'escavazione, potranno essere richieste alla società Holcim indagini di approfondimento per verificare e determinare cause ed entità del fenomeno;
- h) considerato che il provvedimento precedente (A.D. n. 234/2009) risulta scaduto, la ditta dovrà produrre istanza di nuova autorizzazione allo scarico delle acque di lavaggio di inerti naturali e di reflui domestici ai sensi della Parte III del Dlgs 152/2006, ai sensi della disciplina di Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R.59 del 13 marzo 2013);
- i) dovrà essere garantita la messa in atto di idonee procedure di pronto intervento per la gestione di eventuali versamenti accidentali di sostanze inquinanti, nonché di un adeguato sistema di monitoraggio ambientale, al fine di evitare la veicolazione di sostanze inquinanti verso le falde;
- j) in caso di sversamenti su superfici permeabili, dovrà essere avviata la procedura prevista dall'art. 242 comma 1 del Dlgs n.152/06 e s.m.i., con le azioni e le comunicazioni agli Enti previste. Qualora il primo intervento di rimozione del terreno interessato dallo sversamento non fosse efficace, ossia i campionamenti di fondo scavo evidenziassero il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (C.S.C.) indicate nella Tab. 1 allegato 5 titolo V parte quarta del Dlgs n. 152/06, si dovrà necessariamente procedere con quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo di cui sopra. Richiamato inoltre il DM del 05.07.05, si evidenzia che l'attività di rimozione del terreno interessato dallo sversamento, indicata come "Messa in sicurezza di emergenza dell'area", deve essere eseguita da un'Impresa iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cat. 9 (imprese che effettuano attività di bonifica);
- k) riguardo le azioni di monitoraggio, si rimanda al paragrafo 6.10 specifico.

6.6 Componente elettromagnetismo

Viste le considerazioni di cui al paragrafo 4.7, anche con riferimento ai contributi di Terna citati in premessa:

- a) nella progettazione di [...] e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati

l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8.7.2003 e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto;

- b) per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza della linea elettrica aerea presente nell'ATE in questione, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 comma 1 del Dlgs n.81/2008.

6.7 Componente paesaggio, ecosistemi e misure di mitigazione

Considerato che il progetto in esame non necessita di essere sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza, per le motivazioni citate al paragrafo 4.8, anche con riferimento ai contributi della Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia e del Parco Agricolo Sud Milano citati in premessa, si evidenzia quanto segue.

- a) l'intervento in esame dovrà essere sottoposto ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Dlgs n. 42/04 e s.m.i.; tale autorizzazione paesaggistica rappresenta provvedimento autonomo e preordinato a qualsiasi titolo abilitativo urbanistico-edilizio;
- b) acquisire, preventivamente all'attività di scavo, le valutazioni di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia, in ordine al rischio archeologico connesso all'ambito di intervento ed alla eventuale necessità di saggi archeologici preventivi e/o assistenza archeologica alle operazioni;
- c) al fine di mitigare gli impatti determinati dalla presenza degli impianti produttivi, dovranno essere puntualmente adottate tutte le precauzioni e pienamente attuate tutte le misure di mitigazione paesistico-ambientale proposte nel progetto e nello S.I.A., così come indicate dal proponente nella documentazione depositata nel corso dell'iter istruttorio. In particolare, con riferimento al fronte lungo Via Leonardo da Vinci, risulta necessario inserire una ulteriore fascia filtro arboreo-arbustiva da collocarsi lungo il margine Nord, nei punti di discontinuità del filare, e lungo tutto il margine orientale -a protezione anche dei nuclei di Robbiano e Robbiano- nonché sul versante occidentale in prossimità di Cascina Streppata. A tale proposito, è necessario fare riferimento altresì alle prescrizioni di cui all'art. 35 delle NdA del nuovo PTCP, secondo cui gli impianti legati all'attività di cava e di trattamento dei materiali inerti localizzati nell'ambito estrattivo, durante il periodo di esercizio dell'attività, dovranno essere mitigati mediante fasce arboreo-arbustive di almeno 10 metri al loro contorno, compatibilmente con le fasce di rispetto degli elettrodotti;
- d) porre particolare attenzione nella messa in opera delle attività di escavazione in corrispondenza delle Cascine Streppate (architettura rurale catalogata come di interesse dal sistema SirBec di Regione Lombardia) prevedendo appositi monitoraggi;
- e) in relazione alla componente ecosistemi/rete ecologica, è necessario anteporre alle opere di rinaturalizzazione, previste dallo SIA contestualmente alla realizzazione delle attività estrattive/industriali, l'adozione di adeguate misure preventive mirate alla mitigazione del rumore e delle polveri da lavorazione e da traffico veicolare, nonché alla deframmentazione delle interferenze alla mobilità delle specie, in particolare:
- 1) potenziare la fascia arboreo-arbustiva tra il lago di cava e la recinzione sul fronte occidentale dell'ATE;
 - 2) realizzare corridoi faunistici lungo le eventuali interferenze prodotte alla connettività ecologica dalla viabilità alternativa.

6.8 Progetto di recupero ambientale

Viste le considerazioni di cui al paragrafo 4.9, anche con riferimento al contributo del Parco Agricolo Sud Milano citato in premessa:

- a) il progetto di recupero ambientale dovrà prevedere, al termine dell'attività estrattiva, una destinazione funzionale finale di tipo naturalistico-fruitivo per l'intero ambito estrattivo, senza la permanenza di qualsivoglia impianto produttivo connesso o meno all'attività estrattiva, così come indicato nella

documentazione integrativa depositata, in coerenza con le previsioni del PGT del Comune di Mediglia e con le prescrizioni ed indirizzi del nuovo PTCP;

- b) l'area corrispondente all'angolo Nord-Ovest dell'ATE, lungo il perimetro Est di Cascina Streppata, per la sua morfologia ed estensione, dovrà essere modificata a favore di un potenziamento degli interventi di rinaturazione previsti lungo la fascia a margine del lago, anche in considerazione dello specchio d'acqua e della relativa vegetazione presenti nell'area contigua a Nord;
- c) la prevista rinaturalizzazione delle aree orientali -attualmente occupate dagli impianti di lavorazione del materiale estratto e di produzione di calcestruzzo- orientata alla fruizione, dovrà essere eco-sostenibile e rispettosa dei valori naturali presenti nel contesto, in considerazione della vicinanza al principale corridoio ecologico del Fiume Lambro;
- d) le aree a canneto già presenti, per avanzati processi di rinaturalizzazione spontanea, dovranno essere preservate all'atto degli interventi di recupero ambientale ed evidentemente non conteggiate nei costi relativi agli interventi ambientali;
- e) nella zona a prato prevista per l'ambito di Nord-Est, risulta opportuno raddoppiare la quantità di macchie boscate previste (mantenendo la prevista dimensione media di ciascuna) in modo da rendere più efficace la funzione ecologica dell'intervento ed allo stesso tempo rendere paesisticamente più interessante la fruizione dell'area;
- f) si dovrà realizzare una serie di tratti di canneto e/o tifeto, aventi una larghezza di almeno 5 m, da distribuire lungo tutta la riva del bacino lacustre, creando le condizioni per l'espansione naturale del canneto stesso, ad esclusione della riva Sud-Ovest, in parte già recuperata, ed in cui la vegetazione esistente dovrà essere conservata e lasciata alla libera evoluzione;
- g) attraverso uno specifico studio di fattibilità da concordare con il Parco Agricolo Sud Milano, prevedere una zona umida in corrispondenza dell'area destinata agli impianti di cava, posta a Nord-Est; la zona umida dovrà essere alimentata dalle acque del lago di cava, mediante un abbassamento del piano campagna e dovrà essere delimitata esternamente da un percorso fruitivo, mascherato da una densa fascia boscata arboreo-arbustiva, polifitica, avente uno spessore di almeno 25 m;
- h) si dovrà realizzare un denso bosco planiziale, inframmezzato da radure non superiori al 30% della superficie, in corrispondenza dell'area posta a Sud-Est;
- i) posto che la fruizione del Parco è principale finalità subordinatamente alle esigenze di tutela dell'ambiente naturale e di salvaguardia dell'attività agricola, si richiede che le attività di fruizione dell'ambito siano rispettose dei valori naturali presenti nel contesto e siano verificate nell'ambito di un progetto specifico da condividere con gli Enti interessati;
- j) ai fini dell'approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATE, dovranno inoltre essere rappresentate negli allegati cartografici le aree già recuperate e non interessate dai nuovi interventi, nonché evidenziate planimetricamente le aree che nel corso dell'attività estrattiva verranno interessate da interventi di recupero delle sponde non interessate dall'escavazione, specificandone fase di recupero corrispondente, durata dell'intervento e modalità di recupero. Dovranno inoltre essere specificate le tipologie di materiali che si prevede di utilizzare per le attività di ripristino morfologico e di recupero ambientale, in conformità con la normativa vigente ed in funzione della destinazione d'uso, indicandone con un dettagliato computo volumetrico i quantitativi che si prevede di utilizzare per ciascuna fase di recupero, modalità di esecuzione dei singoli interventi in riferimento alla stabilità ed alla sicurezza delle sponde.

6.9 Altre attività produttive presenti nell'ATE

Viste le considerazioni di cui al paragrafo 4.10, anche con riferimento ai contributi del Parco Agricolo Sud Milano e del Comune di Mediglia, citati in premessa:

- a) le attività produttive presenti nell'ATE relative alla produzione di calcestruzzo (ditta Colabeton), al

deposito di materiali edili (ditta Piero Manara), di cui è prevista la dismissione entro sei mesi dall'approvazione del progetto di ATE, e alla lavorazione del materiale estratto interno e/o di provenienza esterna (società proponente), dovranno essere strettamente correlate all'esercizio e alla durata dell'attività di escavazione e recupero, così come determinata dalle condizioni del precedente punto 6.1 lettera c). Come indicato negli elaborati progettuali riferiti al recupero ambientale, al termine dell'attività estrattiva, dovranno essere dismessi tutti gli impianti produttivi sopra citati, in coerenza con le previsioni del PGT del Comune di Mediglia, che individua l'ATE in esame quale *ambito di cava, di cui al Piano Cave provinciale, con previsione di riqualificazione ambientale dell'area estrattiva*;

- b) lo svolgimento dell'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata esercitata dalla ditta Colabeton ai sensi dell'art. 216 del Dlgs n. 152/06, la quale risulta al momento sospesa, è comunque subordinata al rispetto di quanto stabilito dalle altre normative sia di carattere paesistico/ambientale sia quelle che regolamentano la costruzione e l'esercizio di attività industriali, ivi comprese quelle edilizie.

6.10 Monitoraggio

Viste le considerazioni di cui al paragrafo 4.11, anche con riferimento al contributo di Arpa citato in premessa:

- a) Il proponente, a propria cura e spese, dovrà predisporre e attuare un programma di monitoraggio delle matrici rumore, acque sotterranee e atmosfera nell'intorno dell'ambito estrattivo in esame, per verificare l'effettiva compatibilità delle attività produttive con i limiti normativi in funzione delle destinazioni d'uso presenti nelle aree adiacenti all'ATE, e definire di conseguenza il corretto dimensionamento delle opere di mitigazione previste e/o eventuali ulteriori misure mitigative in punti singoli;
- b) presupposti, contenuti e modalità di conduzione del monitoraggio dovranno essere definiti in accordo con ARPA Lombardia, alla quale dovranno essere trasmessi - oltre che al Comune interessato - i relativi risultati, per la validazione e l'assunzione di provvedimenti conseguenti;
- c) il piano di monitoraggio dovrà essere predisposto entro la fase di approvazione del progetto di gestione produttiva dell'ATE.

In particolare:

1. dovrà essere attuato un monitoraggio acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore, dell'efficacia delle misure di mitigazione e per consentire di individuarne e dimensionarne di ulteriori, qualora si rendessero necessarie;
2. la durata delle misure dovrà essere equivalente a quella concordata con ARPA nell'ambito della valutazione previsionale di impatto acustico, cioè dalle ore 7.00 alle ore 19.00 per ciascun punto di misura;
3. la prima campagna di verifica dovrà essere eseguita entro un mese dall'entrata in funzione di tutti gli impianti autorizzati, funzionanti simultaneamente;
4. una volta all'anno, presso il punto di misura più esposto tra quelli individuati nella valutazione previsionale depositata, in funzione della soluzione viabilistica prescelta, dovrà essere effettuata una misura della durata sopra indicata, tenendo conto delle condizioni di esercizio più gravose rispetto al traffico indotto;
5. preso atto della proposta di monitoraggio periodico dell'acquifero di cui al paragrafo 4.11, così come indicata negli elaborati progettuali depositati, considerato che il DPR n. 236/88 ha perso efficacia a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. n. 31/2001, i parametri ed i relativi limiti di riferimento della acque di falda dovranno essere definiti nell'ambito della Tabella 2 dell'allegato 5 del Titolo V – concentrazione soglia di contaminazione delle acque sotterranee ai sensi del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.; in particolare, considerata anche la proposta del proponente, dovranno essere ricercati i seguenti parametri:
 - metalli: arsenico, cadmio, cromo totale e cromo VI, ferro, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, manganese e zinco;

- Composti Organici Aromatici;
 - Idrocarburi Policiclici Aromatici;
 - Alifatici Clorurati Cancerogeni;
 - Alifatici Clorurati Non Cancerogeni;
 - Alifatici Alogenati Cancerogeni;
 - Fenoli;
 - Fitofarmaci;
 - Idrocarburi Totali.
6. per le polveri aerodisperse, monitorare gli ossidi di azoto prodotti dalle emissioni allo scarico di autocarri, autobetoniere e delle eventuali macchine operatrici presenti nell'ambito estrattivo, e considerare come stazioni di riferimento per gli interconfronti quelle della zona A, a cui il territorio di Mediglia appartiene (zonizzazione ai sensi della D.g.r n.2605 del 30.11.2011);
7. al termine del monitoraggio dovrà essere predisposta una relazione sugli esiti del monitoraggio riportante i livelli di rumore, le concentrazioni delle sostanze presenti nelle acque sotterranee e delle polveri aerodisperse, la valutazione circa la conformità dei risultati stessi rispetto ai limiti di legge e l'indicazione delle eventuali ulteriori misure di mitigazione che, a seguito del monitoraggio, si rendessero necessarie, nonché i tempi della loro attuazione.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013.

data 16/06/2014

IL DIRETTORE del SETTORE
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
f.to (Dott. Emilio De Vita)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**LA GIUNTA PROVINCIALE**

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture;

Visti:

- lo Statuto della Provincia di Milano;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'esito della votazione

DELIBERA

- 1) di approvare i contenuti della relazione tecnica, redatta dal Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture, inerente la *Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del D.lgs n. 152/06 e della L.R. n. 5/10*, relativa al *Progetto di gestione produttiva dell'ATEg27 del Piano Cave della Provincia di Milano e avvio di attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi nel Comune di Mediglia, località Robbiano*. Proponente: Holcim Aggregati Calcestruzzi Srl;
- 2) **giudizio positivo** -ai sensi dell'art. 26 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i. e della LR n. 5/10- in ordine alla compatibilità ambientale del *Progetto di gestione produttiva dell'ATEg27 del Piano Cave della Provincia di Milano nel Comune di Mediglia, località Robbiano*, secondo la configurazione progettuale prospettata negli elaborati integrativi depositati dalla Società Holcim Aggregati Calcestruzzi Srl, in riferimento all'attività estrattiva, comprendente gli impianti esistenti ed autorizzati, per le volumetrie e le modalità previste dal Piano Cave provinciale della Provincia di Milano, e con le modalità di recupero ambientale di tipo naturalistico-fruttivo per l'intero ambito estrattivo, a condizione che il proponente ottemperi alle prescrizioni di cui al paragrafo 6 della relazione tecnica. Ai fini di garantire la sostenibilità ambientale del progetto, riscontrata la difficoltà di individuare una soluzione viabilistica alternativa all'attuale accesso all'ATE concretamente realizzabile in tempi certi, come argomentato al paragrafo 4.3, il proponente dovrà attivare il solo scenario "a impatto medio" (A2-B2-C2), rimodulare il cronoprogramma e garantire il completo recupero dell'area, come meglio dettagliato nel Quadro delle prescrizioni della relazione tecnica. Tali prescrizioni dovranno essere espressamente recepite nei successivi iter e provvedimenti di approvazione e autorizzazione del progetto in esame, ove non indicato diversamente;
- 3) **giudizio negativo** -ai sensi dell'art. 26 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i. e della LR n. 5/10- in ordine alla compatibilità ambientale del *Progetto di avvio attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi* previsto nell'ambito estrattivo ATEg27 del Piano Cave della Provincia di Milano nel Comune di Mediglia, località Robbiano, secondo la configurazione progettuale prospettata negli elaborati integrativi depositati dalla Società Holcim Aggregati Calcestruzzi Srl, per l'interferenza del progetto con l'elettrodotto, condizione che costituisce *vincolo escludente* ai sensi della D.G.R. 10360/2009, come argomentato al paragrafo 4.1 della relazione tecnica;
- 4) di demandare al Settore risorse idriche e attività estrattive della Provincia di Milano, in qualità di Autorità competente all'approvazione ed autorizzazione del progetto di gestione produttiva

- dell'ATEg27 in oggetto, unitamente al Comune di Mediglia, per le parti di reciproca competenza, l'accertamento delle opere e degli interventi in oggetto, nonché la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 6 della relazione tecnica, da recepirsi nel provvedimento di approvazione e autorizzazione, e la segnalazione tempestiva al Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture (in qualità di Autorità competente per la VIA) di eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i.;
- 5) di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture la trasmissione di copia del presente atto alla società proponente Holcim Aggregati Calcestruzzi Srl;
 - 6) di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture l'informazione di avvenuta decisione finale -e delle modalità di reperimento della stessa- trasmettendo una copia dell'atto contestualmente ai seguenti soggetti:
 - Comune di Mediglia;
 - Comune di Peschiera Borromeo;
 - Provincia di Milano – Settore risorse idriche e attività estrattive e Settore rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali;
 - Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Lombardia;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Provincia di Milano;
 - ARPA Lombardia;
 - ASL Milano 2;
 - Parco Agricolo Sud Milano;
 - TERNA SpA;
 - Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile.
 - 7) di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture la pubblicazione sul B.U.R.L. della sola parte di delibera del presente provvedimento, nonché la pubblicazione integrale dello stesso atto sul sito web S.I.L.V.I.A. della Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 2 comma 12 del RR n. 5/2011;
 - 8) di demandare al Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente Deliberazione;
 - 9) di essere fatti salvi i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di altri Enti nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
 - 10) di dare atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale presso il Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data;
 - 11) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;
 - 12) di demandare al direttore competente la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 33/2013;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- rilevata l'urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all'ente;
- visto l'art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- con unanime votazione, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL RELATORE: nome **Dott. Franco De Angelis** data 16/06/2014 firmato Franco De Angelis

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE

nome Dott. Emilio De Vita
data 16/06/2014 firmato Emilio De Vita

IL DIRETTORE

nome <NOME>
data <DATA> firma <FIRMA/FIRMATO>

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell'art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome Dott. Emilio De Vita

data 16/06/2014

firmato Emilio De Vita

VISTO DEL DIRETTORE AREA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIALE

(inserito nell'atto ai sensi dell'art.14 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Dott. Emilio De Vita

data 16/06/2014 firmato Emilio De Vita

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Contrario

IL DIRETTORE AREA
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

nome <NOME> data <DATA> firma <FIRMA/FIRMATO>

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

__F.TO MAERNA__

____F.TO DE STEFANO__

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Provincia di Milano, ai sensi dell'art.32, co.1, L. 18/06/2009 n. 69 e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li 23/06/2014

IL SEGRETARIO GENERALE



____F.TO DE STEFANO__

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Provincia di Milano come disposto dall'art.32 L. n.69/2009.

Milano li _____ Firma _____

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D. Lgs. 267/2000.

per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. n.267/2000.

Milano li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

____F.TO DE STEFANO__

ESECUZIONE

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a:

.....

Milano li _____

IL DIRETTORE GENERALE
